

Polizza n° _____

Contraente _____

**CONTRATTO DI ASSICURAZIONE A
TUTELA DELLE AZIENDE AGRICOLE**

BCCProAgricoltura

Prestazioni assicurate da



Il presente Fascicolo Informativo, contenente Nota Informativa, Glossario, Condizioni di Assicurazione deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto.

Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa

NOTA INFORMATIVA

**La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'IVASS.
Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione della Polizza.**

A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

1. Informazioni generali

- a) BCC Assicurazioni S.p.A., Società del gruppo Cattolica Assicurazioni, iscritto all' Albo dei gruppi assicurativi al N. 019. Codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 02652360237, numero di iscrizione al Repertorio Economico Amministrativo di Milano 1782224, , iscritta all'Albo Imprese tenuto da IVASS al 1.00124
- b) Sede Legale: Largo Tazio Nuvolari, 1 - 20143 Milano, Italia;
- c) Telefono: 02/466275; Sito Internet: www.bccassicurazioni.com; e-mail: bccassicurazioni@bccassicurazioni.bcc.it; bcc.assicurazioni@pec.gruppocattolica.it;
- d) Autorizzazione all'esercizio delle assicurazioni: provvedimento IVASS n. 333 del 13 settembre 1996 – G.U. n. 220 del 19 settembre 1996;
- e) Società di revisione: PKF ITALIA SPA, Viale Vittorio Veneto 10 – 20124 Milano.

2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'impresa

Il patrimonio netto della Compagnia al 31 dicembre 2014 ammonta a 14 milioni di Euro di cui 14 milioni di euro sono relativi al capitale sociale e al totale delle riserve.

L'indice di solvibilità riferito alla gestione vita, che rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente, al 31 dicembre 2014 risulta pari al 387%.

3. Conflitto di interessi

Il presente contratto è un prodotto Bcc Assicurazioni S.p.A. società facente parte del Gruppo Cattolica Assicurazioni e partecipata da Iccrea Holding S.p.A.

Il presente prodotto è intermediato da Banca di Credito Cooperativo.

Il collocamento del presente contratto potrebbe comportare il rischio di un conflitto di interesse derivante dalla situazione sopra descritta.

La Compagnia si riserva la facoltà di comunicare, prontamente e per iscritto, ogni eventuale successiva variazione rilevante circa quanto sopra.

Le Compagnia, pur in presenza di eventuali situazioni di conflitto di interesse, opererà in modo tale da non recare pregiudizio alcuno al Contraente/Aderente.

B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

La presente Polizza ha durata annuale con tacito rinnovo.
Per aspetti di dettaglio si veda art. 7 delle CGA.

AVVERTENZA - Termini e modalità e disdetta

La disdetta del contratto da parte del Contraente deve essere inviata a mezzo lettera raccomandata a.r. e spedita almeno 30 giorni prima della data di scadenza annuale della Polizza.

BCC Assicurazioni S.p.A.
Via Largo Tazio Nuvolari, 1, 20143 Milano,
Tel. 02/466275 Fax: 02/21072250

4. Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni

4.1 Coperture assicurative offerte

Con il contratto di assicurazione di cui alla presente Polizza, la Società si obbliga, nei limiti ed alle condizioni stabiliti negli specifici articoli delle Condizioni di Assicurazione, a corrispondere un Indennizzo nei casi sotto indicati:

Incendio del fabbricato (art. 26)
Incendio del contenuto (art. 29)
Responsabilità civile dell'azienda agricola (art.41)
Tutela legale (art. 49)
Assistenza (art. 60)

Ogni Garanzia è acquistabile singolarmente in alternativa una all'altra tranne:

- l'Incendio del Contenuto che è acquistabile solo se abbinato all'Incendio del Fabbricato;
- l'Assistenza che è acquistabile solo in abbinamento ad una o più delle altre garanzie.

4.2 AVVERTENZA – Limitazioni, Esclusioni

Per conoscere , in dettaglio le limitazioni e le Esclusioni derivanti dalla presente Polizza si rimanda rispettivamente ai seguenti articoli delle Condizioni di Assicurazione:

- Incendio del fabbricato (art. 3 – art.16 – art. 19 - art. 30 – art. 35 - art. 39)
- Incendio del contenuto (art. 3 – art. 16 – art. 19)
- Responsabilità civile dell'azienda agricola (art. 44)
- Tutela legale (art. 50 – art. 56 – art. 57 – art. 59)
- Assistenza (art. 61 – art. 62)

4.3 AVVERTENZA - Franchigie, Scoperti e Massimali

Il contratto di assicurazione prevede, in relazione ad alcuni eventi, franchigie, scoperti e massimali per i quali si rinvia agli articoli

- Incendio del fabbricato (art. 26 – art. 27)
- Incendio del contenuto (art. 26 – art. 29)
- Responsabilita' civile dell'azienda agricola (art. 41 – art. 42)
- Tutela legale (art. 49)
- Assistenza (art. 60)

della Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

Esempio numerico di Scoperto

Somma assicurata : € 15.000

Ammontare del danno : € 5.000

Scoperto del 30% con un minimo di € 2.000 : $(€ 5.000 \times 30\%) = € 1.500 \rightarrow$ scoperto € 2.000

Danno Indennizzabile/risarcibile : € 5.000 - € 2.000 = € 3.000

Esempio numerico di Franchigia

Es.1

Somma assicurata : € 100.000

Ammontare del danno : €10.000

Franchigia fissa: € 150

Danno Indennizzabile/risarcibile : € 10.000 - € 150 = € 9.850

Es. 2

Somma assicurata : € 100.000

Ammontare del danno : €100

Franchigia fissa: € 150

Danno Indennizzabile/risarcibile : € 0

Esempio numerico di Massimale

Es.1

Somma assicurata: € 100.000

Ammontare del danno : € 110.000

Franchigia fissa: € 100

Danno Indennizzabile/risarcibile : € 100.000 (massimale) - € 100 (franchigia) = € 99.900

Quota a carico dell'Assicurato: € 10.000 (ammontare del danno extra massimale) + € 100 (franchigia) = € 10.100

Es. 2

Somma assicurata: € 100.000

Massimale : 20% della somma assicurata con un massimo € 25.000 \rightarrow € 20.000

Ammontare del danno : € 22.500

Franchigia fissa: € 100

Danno Indennizzabile/risarcibile : € 20.000 (massimale) - € 100 (franchigia) = € 19.900

Quota a carico dell'Assicurato: € 2.500 (ammontare del danno extra massimale) + € 100 (franchigia) = € 2.600

5. Dichiarazioni dell'Assicurato in ordine alle circostanze del rischio – Nullità

5.1 AVVERTENZA - Dichiarazioni false o reticenti:

Secondo il disposto dell'Art. 11 delle CGA, le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione, ai sensi degli Artt. 1892 o 1893 o 1894 c.c..

6. Aggravamento e diminuzione del rischio

L'Assicurato deve dare immediata comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio in modo tale che, se il diverso stato di cose fosse stato conosciuto al momento della conclusione del contratto, la Società non avrebbe stipulato il contratto o lo avrebbe stipulato a diverse condizioni di premio (tra le ipotesi si menziona la variazione dell'indirizzo produttivo dell'azienda).

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, nei casi e con le modalità previsti dall'art.1898 cod. civ..

7. Premio

Il Premio annuale in favore della Compagnia è a carico del Contraente ed è determinato in relazione alle garanzie prestate.

Ove il Contraente non adempia agli obblighi relativi al pagamento del premio la Compagnia non sarà obbligata a corrispondere alcun indennizzo.

7.1 Mezzi di Pagamento

Mezzi di pagamento a disposizione del Contraente:

- Addebito in conto corrente.

7.2 Costi gravanti sul premio

I costi di acquisizione, gestione ed incasso vengono trattenuti dalla Compagnia, che li detrae dall'importo del premio unico corrisposto.

I costi espliciti gravanti sul premio annuale sono rappresentati nelle tabelle che seguono:

Costi di acquisizione, gestione ed incasso	Provvigioni percepite dall'Intermediario (quota parte dei costi)
35,00%	57,14%

Il tasso di premio è espresso in ‰ e viene calcolato come da tariffa riportata nell'Allegato 5 del presente Fascicolo Informativo.

Tabella esemplificativa dei premi:

Proprietario	Persona fisica
Assicurato in qualità di	Proprietario conduttore
Durata della copertura (mesi)	12 mesi (con tacito rinnovo)
Superficie totale in ha	12
Indirizzo produttivo dell'azienda	Vitivinicola
Garanzie selezionate	<ul style="list-style-type: none">• Incendio del fabbricato• Incendio del contenuto• Responsabilità civile

	<ul style="list-style-type: none"> • Tutela legale • Assistenza
TIPOLOGIE DI FABBRICATI	
Abitazione – superficie	200 mq
Cantina – superficie	100 mq
Magazzini – superficie	100 mq
Rimesse attrezzature – superficie	200 mq
Essicatoi – superficie	500 mq
Premio lordo totale	€ 2.442,84
Premio netto totale	€ 2143,73
Costi di acquisizione, gestione ed incasso	€750,30
Provvigioni percepite dall'intermediario	€ 428,75

8. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto

I diritti derivati dal presente contratto di assicurazione si prescrivono nel termine di un anno dalla data in cui possono essere fatti valere.

9. Legge applicabile al contratto

Per tutto quanto non è qui espressamente regolato, valgono le norme di legge della Repubblica Italiana.

10. Regime fiscale

Imposte sui premi

I premi relativi alle garanzie Danni sono soggetti ad un'imposta sulle assicurazioni in base alla garanzia come sotto riportato:

- Incendio e Responsabilità Civile imposta del 13,5%;
- Tutela Legale imposta del 21,25%;
- Assistenza imposta del 10%.

C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

11. Sinistri – Liquidazione dell'indennizzo

AVVERTENZA - Modalità e termini per la denuncia del sinistro

In caso di Sinistro, l'Assicurato o i suoi familiari devono darne avviso scritto alla Società entro e non oltre il 60esimo giorno dalla data di accadimento del Sinistro.

Per dare avviso scritto di Sinistro il Contraente devono compilare l'apposito modulo, reperibile presso la Società o l'Intermediario, e devono, tramite raccomandata A.R. nei tempi sopra indicati unitamente alla documentazione del successivo punto, inoltrarlo alla Società:

Cattolica Assicurazioni Soc. Coop
Ufficio Sinistri
Via Fermi 11/D - 37135 Verona
oppure telefonando al Numero Verde 800.206692
Fax 800.33.44.31
e-mail: sinistrire@bccassicurazioni.bcc.it

Per i documenti da inviare in caso di sinistro, si rimanda ai seguenti articoli delle CGA:

- **incendio del fabbricato (art. 31);**
- **incendio del contenuto (art. 31);**
- **responsabilità civile dell'azienda agricola (art. 47).**

AVVERTENZA - Modalità e termini per la denuncia del sinistro della garanzia tutela legale

Per la Garanzia Tutela Legale la Compagnia si avvale di ARAG Assicurazioni S.p.A. quale Compagnia Gestionaria.

Per dare avviso scritto di Sinistro il Contraente devono compilare l'apposito modulo, reperibile presso la Società o l'Intermediario, e devono, tramite raccomandata A.R. nei tempi di cui agli articoli delle Condizioni di assicurazione, unitamente alla documentazione del successivo punto, inoltrarlo alla Società:

ARAG Assicurazioni S.p.A
Ufficio sinistri
Viale delle Nazioni 9 - 37135 Verona
Tel.: 045 – 8290411

Per i documenti da inviare in caso di sinistro, si rimanda al seguente articoli delle CGA:

- **Tutela Legale (art. 52 – art. 53).**

Qualora l'Assicurato non fornisca la documentazione indicata, la Compagnia non sarà tenuta alla corresponsione di alcuna somma.

AVVERTENZA - Modalità e termini per la denuncia del sinistro della garanzia Assistenza

Per la Garanzia Assistenza la Compagnia si avvale di Mapfre Warranty S.p.A. per la gestione dei sinistri

Per dare avviso scritto di Sinistro il Contraente devono compilare l'apposito modulo, reperibile presso la Società o l'Intermediario, e devono, tramite raccomandata A.R. nei tempi sopra indicati, unitamente alla documentazione del successivo punto, inoltrarlo alla Società:

Mapfre Warranty
Strada Trossi, 66
13871 Verrone (Biella)

Per i documenti da inviare in caso di sinistro, si rimanda ai seguenti articoli delle CGA:

- **assistenza (art. 63).**

Qualora l'Assicurato non fornisca la documentazione indicata, la Compagnia non sarà tenuta alla corresponsione di alcuna somma.

12. Reclami

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto alla Società al seguente indirizzo:

BCC Assicurazioni S.p.A
- Servizio Reclami c/o Cattolica Assicurazioni - Società Cooperativa
- Servizio Reclami di Gruppo -
Lungadige Cangrande, 16 – 37126 Verona (Italia)
Fax: 02/21072280
E-mail: reclami@bccassicurazioni.bcc.it

indicando i seguenti dati: nome, cognome e indirizzo completo dell'esponente; numero di polizza e nominativo del Contraente; numero e data del sinistro a cui si fa riferimento; indicazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato. L'Impresa gestirà il reclamo dando risposta al reclamante entro 45 giorni dal ricevimento.

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dell'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi all'IVASS – Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, Via del Quirinale, 21, 00187 Roma, Telefono 06/421331, Fax 06/42133745 o 06/42133353, utilizzando lo specifico modello disponibile sul sito dell'IVASS, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa.

Il reclamo all'IVASS deve contenere i seguenti elementi essenziali: nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; denominazione dell'impresa, dell'intermediario di cui si lamenta l'operato; breve ed esaustiva descrizione del motivo della lamentela ed ogni documento utile a descrivere compiutamente il fatto e le relative circostanze.

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all' IVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET. Il sistema competente è individuabile accedendo al sito: http://ec.europa.eu/internal_market/fin-net/members_en.htm.

Si ricorda che permane la facoltà di attivare la procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili di cui al D.lgs 4 marzo 2010 n.28 presentando specifica istanza ai sensi dell'art. 4 presso gli organismi di mediazione previsti dall' art. 16 del citato decreto. Si ricorda infine che permane la facoltà di ricorrere all'Autorità Giudiziaria.

13. AVVERTENZA - Arbitrato

Per ogni controversia diversa da quelle previste dall'articolo precedente, è competente esclusivamente – a scelta della parte attrice – l'autorità giudiziaria del luogo di residenza o sede dell'Assicurato

BCC Assicurazioni SpA è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.

Il Rappresentante Legale
Carlo Barbera

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Carlo Barbera', is positioned below the printed name. The signature is fluid and cursive, with a long horizontal stroke at the end.

GLOSSARIO

DEFINIZIONI VALIDE PER L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Nel testo che segue si intende per:

Assicurato

Il soggetto il cui interesse è protetto dal contratto di assicurazione.

Assicurazione o contratto

Il contratto di assicurazione.

Azienda agricola

Esercizio di attività agricola autonoma, territorialmente individuata e delimitata, atta a produrre reddito considerato agrario ai sensi del D.P.R. n.° 597 del 29.9.1973, del D.P.R. n.° 917 del 22.12.1986 e del D. lgs. N.° 228 del 18.05.2001. Fanno parte dell'Azienda Agricola le aree, anche se fra loro separate purché costituiscano un'unica entità aziendale, i relativi fabbricati e contenuti, compreso quello adibito ad abitazione dell'assicurato, anche se separato dal fondo, costituente l'unica abitazione connessa al fondo stesso; scorte e prodotti, bestiame, attrezzature, macchine agricole, impianti mobili e fissi, reparti, officine e laboratori sussidiari, purché da essa Azienda dipendenti e destinati all'uso esclusivo della stessa.

Sono escluse tutte le attività diverse da quelle agricole come sopra definite nonché l'attività agrituristica.

Compagnia

BCC Assicurazioni S.p.A. con sede legale in Via Largo Tazio Nuvolari, 1, 20143 Milano.

Contraente

La persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione e che si assume gli obblighi da essa derivanti

Decorrenza

Momento in cui il contratto è concluso, a condizione che sia stato pagato il premio pattuito.

Franchigia

La parte di danno liquidabile a termini di polizza, espressa in misura fissa, che per ogni sinistro rimane a carico dell'assicurato.

Indennizzo

La somma dovuta dalla Compagnia in caso di sinistro.

Intermediario Collocatore

Le Banche di Credito Cooperativo.

Polizza

Il documento che contiene il contratto di assicurazione e ne prova l'esistenza.

Premio

La somma in denaro comprensiva di eventuali imposte che la Società ha stabilito quale importo dovuto e da pagarsi dal Contraente in base alla presente Polizza.

Rischio

La possibilità che si verifichi il sinistro.

Scoperto

La parte di danno indennizzabile/risarcibile a termini di polizza, espressa in percentuale, che rimane a carico dell'Assicurato.

Sinistro

Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

DEFINIZIONI VALIDE PER L'ASSICURAZIONE INCENDIO

Contenuto

Il complesso dei beni mobili riposti nei fabbricati dell'azienda agricola o nell'ambito della stessa, pertinenti all'attività svolta e distinti come segue:

Bestiame

Si considerano tali gli animali bovini, equini, ovini, caprini, suini, gli animali domestici da cortile, le api, esclusi cavalli da corsa, animali da pelliccia e avicunicoli.

Arredamento dell'azienda agricola

Mobili ed arredamento in genere dei locali ad uso abitazione ed uffici, compreso tutto quanto destinato ad uso domestico e personale, nonché - se mobili - gli apparecchi di riscaldamento, di aerazione, di condizionamento d'aria. Si intendono inoltre inclusi: personal computer, registratori di cassa, strumenti di precisione vari, minielaboratori ed elaboratori per ufficio e relative unità periferiche di trasmissione e ricezione dati con i relativi conduttori di collegamento, libri e cancelleria.

Attrezzature

Si intendono gli attrezzi di vario genere, portati ed accessori alla trattoria quali ad esempio: aratri, estirpatori, erpici e rulli, fresatrici, seminatrici pneumatiche e non, trinciatutto, elevatori portati.

Si intendono inoltre compresi tutti gli arnesi, gli utensili e le attrezzature in genere necessari alle attività agricole, quali vanghe, zappe, forbici, irroratrici a spalla, finimenti per animali, vestiario professionale, apiari, macchine per la smielatura, botti e cisterne, pompe e tubazioni mobili, rigide o flessibili, contenitori oltre la capacità di 100 litri.

Impianti e macchinari fissi

Complesso degli impianti e macchinari presenti in azienda agricola e fissi per destinazione.

Si comprendono in tale raggruppamento le bilance, le pesche elettroniche, gli impianti fissi per l'approvvigionamento idrico (pozzi sotterranei e relative pompe e filtri), gli impianti di raffreddamento dei prodotti, impianti di molitura delle olive, centrifughe, nastri trasportatori, sili comprese incastellature e basamenti etc.

A titolo esemplificativo e non limitativo si comprendono:

- per le aziende che svolgono **attività ortofrutticola**: gli impianti di raffreddamento, di svuotamento contenitori, lavaggio, asciugatura, cernita e calibrazione frutta, confezionamento, imballaggio e lavorazioni in genere.
- per le aziende che svolgono **attività vitivinicola**: coclee e tramogge per carico/ scarico, diraspatrici, presse idrauliche e torchi, filtri, impianti di macerazione, concentratori, cisterne in acciaio e vetroresina, pompe e tubature fisse, sistemi di controllo dei processi di vinificazione, chiarificatori, impianti di imbottigliamento.
- per le aziende che svolgono **attività zootecnica**: i sistemi di distribuzione delle razioni alimentari (anche con collari computerizzati), gli abbeveratoi, sistemi per la pulizia delle stalle, le caldaie, le sale di mungitura, vasche per il raffreddamento e la conservazione del latte, impianti per la lavorazione del latte (pastorizzatori, scremature, produzione panna, burro, formaggi).

Macchine agricole

Complesso delle macchine agricole a ruote o a cingoli, semoventi o trainate, destinate ad essere impiegate nelle attività agricole, come definite all'art. 57 del D. lgs. n° 285 del 1992 (Nuovo Codice della Strada).

Ad esempio, si intendono compresi trattori, carri raccolta, escavatori, vendemmiatrici, mietitrebbie, elevatori, falciatrici, rimorchi a due o più assi, carro unifeed, botti per antiparassitari e diserbanti, sistemi idrici di approvvigionamento e distribuzione (rotoloni, pivot e ranger), rotoimballatrice e pressaforaggi in genere.

Scorte

Scorte di magazzino, derrate e prodotti agricoli in genere, esclusi: foraggio, tabacco, prodotti radicati al suolo e frutti pendenti. Sono compresi inoltre le granaglie trebbiate, gli oli, il miele, le sementi, i fertilizzanti, i diserbanti, gli antiparassitari, gli imballaggi ed i contenitori mobili, le scorte di infiammabili e gas combustibili per riscaldamento e/o trazione per uso agricolo e domestico.

A titolo esemplificativo e non limitativo si comprendono:

- per le aziende che svolgono **attività ortofrutticola**: i prodotti raccolti e conservati in azienda, imballaggi, confezioni e contenitori in genere;
- per le aziende che svolgono **attività vitivinicola**: l'uva raccolta e conservata, mosti, concentrati, materie prime per la lavorazione del vino, i raspi, il vino, i contenitori in genere, quali bottiglie, damigiane, fino ad una capacità di 100 litri;
- per le aziende che svolgono **attività zootecnica**: i prodotti erbacei freschi ed insilati, mangimi ed integratori, farmaci, latte, prodotti e sottoprodotti caseari, compresi quelli per la lavorazione e trasformazione.
- Il tutto per la sola attività produttiva e/o uso dell'azienda agricola.

Esplosione

Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica, che si autopropaga ad elevata velocità.

Fabbricati dell'azienda agricola

La costruzione edile alla quale si riferisce l'assicurazione, comprese le opere di fondazione od interrate, gli infissi e gli impianti fissi (idrici, igienici sanitari, d'allarme, per illuminazione e riscaldamento, antenne radio-televisive e pannelli solari), avente le seguenti caratteristiche costruttive: strutture portanti verticali, manto di copertura e pareti esterne, ove esistono, in materiali incombustibili, solai e strutture portanti del tetto anche in materiali combustibili. Nelle pareti esterne e nel manto di copertura è tollerata la presenza di materiali combustibili per non oltre il 25% della rispettiva superficie complessiva e la presenza di coibentazioni e/o impermeabilizzazioni in materiali combustibili.

È inoltre tollerata l'esistenza di porzioni di fabbricato, di tettoie e costruzioni in materiali combustibili per una superficie complessiva coperta non superiore al 10% dell'area complessiva dei fabbricati assicurati.

Classificazione dei Fabbricati:

TIPO 1: Fabbricato o complesso di fabbricati, separati dai fabbricati tipo 2 e 3, per l'uso esclusivo di:

- abitazione, anche con rimessa per autoveicoli;
- uffici e cantine (per attività vinicola);
- silo per stoccaggio foraggi del tipo orizzontali o a trincea;
- vasche di convoglio, prima raccolta e stoccaggio di liquami e/o letami.

È tollerata con il limite massimo di un decimo della superficie di un piano del fabbricato, la destinazione d'uso dei fabbricati di tipo 2.

TIPO 2: Fabbricato o complesso di fabbricati separati dai fabbricati tipo 1 e 3 ad uso esclusivo di:

- granai;
- rimesse per attrezzi e macchine agricole;
- porticati e barchesse;
- magazzini per scorte dell'azienda (esclusi fienili);
- porcilaie, stalle, scuderie, ovili - è tollerata la presenza di foraggi per il solo fabbisogno giornaliero - sale di mungitura, il tutto senza fienili né depositi di paglia, stramaglie e simili;

TIPO 3: Fabbricato o complesso di fabbricati separati dai fabbricati tipo 1 e 2 adibiti a:

- stalle, ovili, scuderie con deposito di foraggi;
- fienili;
- molini, frantoi, pile da riso;
- essiccatoi fissi (esclusi essiccatoi tabacco);
- cabine elettriche;cabine di pompaggio;

come pure destinati agli altri usi di cui a fabbricati di tipo 1 e 2 formanti corpo con gli stessi e da essi non separati.

Fenomeni elettrici

Sono manifestazioni di fenomeno elettrico:

- corto circuito: contatto accidentale a bassa impedenza tra due porzioni di impianto normalmente funzionanti a potenziale diverso;
- variazione di corrente: scostamento del livello dell'intensità di corrente elettrica da valori nominali previsti per il corretto funzionamento dell'impianto;
- sovratensione: improvviso innalzamento del valore della tensione di alimentazione elettrica rispetto ai valori nominali previsti per il corretto funzionamento dell'impianto od immissione nella rete di alimentazione di impulsi unidirezionali di tensione dovuti a cause atmosferiche;
- arco voltaico: scarica elettrica accidentale tra due parti dell'impianto sostenuta dalla tensione di alimentazione di rete.

Fermentazione

La decomposizione cui sono soggette le sostanze organiche per l'azione di microrganismi.

Fieni e Foraggi

Foraggio ed in genere qualsiasi prodotto vegetale erbaceo essiccato destinato all'alimentazione del bestiame, comprese paglia, stramaglie e simili.

Incendio

Combustione, con fiamma, di beni materiali che avvenga al di fuori di appropriato focolare, che può auto estendersi e propagarsi.

Incombustibilità

Si considerano incombustibili sostanze e prodotti che alla temperatura di 750°C non danno luogo a manifestarsi di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno.

Infiammabili

Si considerano infiammabili:

- gas combustibili;
- sostanze e prodotti non esplosivi con punto di infiammabilità inferiore a 55 °C, ad eccezione delle soluzioni idroalcoliche di gradazione non superiore a 35° centesimali;
- sostanze e prodotti che, a contatto con l'acqua o l'aria umida, sviluppano gas combustibili.
- Il punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cui al D.M. del 17 dicembre 1977 - allegato V.

Muro pieno

È il muro senza aperture, elevato da terra a tetto, costruito in calcestruzzo, laterizio, di spessore non inferiore a 13 cm, o in conglomerati incombustibili naturali od artificiali o in pietre, di spessore non inferiore a 20 cm. Sono ammessi: i pannelli in vetrocemento armato a doppia parete facenti corpo con la muratura; le aperture minime per il passaggio degli alberi di trasmissione, delle condutture elettriche e dei condotti per fluidi; le aperture, in numero non superiore ad una per piano, purché presidiate da serramenti interamente metallici e privi di luci.

Porta morta

È il passaggio coperto fra la casa di abitazione e la stalla o fienile, con aperture in corrispondenza soltanto del piano terreno. Esso non deve essere tramezzato e può venire utilizzato soltanto per il ricovero dei ruotabili, macchine agricole e attrezzi, esclusi i prodotti agricoli, salvo operazioni di carico e scarico. Se il vano è tramezzato orizzontalmente, esso può venire parificato a "porta morta" soltanto se il tramezzo è costituito da solaio incombustibile e purché i locali di abitazione siano separati dal fienile a mezzo "muro pieno" nel tratto corrente dall'impostazione del tramezzo al tetto.

Primo rischio assoluto

Forma di assicurazione in base alla quale la Compagnia risponde dei danni sino alla concorrenza della somma assicurata senza applicazione della Regola Proporzionale di cui all'Art.1907 del Codice Civile

Regola Proporzionale

Qualora le somme assicurate coprano solo una parte del valore che le cose avevano al momento del sinistro, la Compagnia risponde dei danni in proporzione alle parte suddetta.(art.1907 Codice Civile)

Rischio separato

E' il rischio o l'insieme di più rischi coesistenti disgiunto da altri mediante "muro pieno" o spazio vuoto uguale o superiore ad un metro, o "porta morta".

Scoppio

Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto ad esplosione. Gli effetti del gelo o del "colpo di ariete" non sono considerati scoppio.

Solaio

Il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani del fabbricato; pavimentazioni e soffittature sono ininfluenti sulla valutazione della combustibilità o meno del solaio.

Tetto

L'insieme delle strutture, portanti e non portanti, destinate a coprire e a proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici.

Valore a nuovo

La spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo del fabbricato escludendo solo il valore dell'area.

Per poter usufruire di questa forma di copertura le somme assicurate devono essere ottenute moltiplicando i metri quadrati di superficie dichiarati del fabbricato assicurato per i coefficienti di prezzo al metro quadro contenuti nella Tabella – Somma assicurata al mq per il Fabbricato, Allegato 05 della presente Polizza.

Valore del contenuto al momento del sinistro

Il costo per il rimpiazzo del contenuto con enti nuovi o eguali per rendimento economico, al netto del deprezzamento per lo stato di conservazione, d'uso e di ogni altra circostanza concomitante.

DEFINIZIONI VALIDE PER L'ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVILE

Cose

Gli oggetti materiali e gli animali.

DEFINIZIONI VALIDE PER LA SEZIONE TUTELA LEGALE

Compagnia Gestionaria

ARAG Assicurazioni S.p.A., la quale ha sede in Viale delle Nazioni n° 9 - 37135 Verona, e di cui Compagnia si avvale per la gestione dei sinistri.

Sinistro o Caso assicurativo

Il verificarsi del fatto dannoso - cioè la controversia - per il quale è prevista l'assicurazione.

Tutela Legale

L'assicurazione Tutela Legale ai sensi del D.Lgs. 209/05 - Art. 173.

Unico caso assicurativo

Il fatto dannoso e/o la controversia che coinvolge più assicurati.

DEFINIZIONI VALIDE PER LA SEZIONE ASSISTENZA

Abitazione

Fabbricato o porzione di fabbricato luogo di residenza anagrafica dell'assicurato.

Centrale operativa

E' la struttura di **Mapfre Warranty** – Strada Trossi, 66 - 13871 Verrone (Biella), costituita da tecnici e operatori, che è in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno, che in virtù di una specifica convenzione sottoscritta con la Compagnia provvede, per incarico di quest'ultima, al contatto telefonico con l'assicurato e organizza ed eroga, con costi a carico della Compagnia stessa, le spese di assistenza previste in polizza.

Prestazioni

I servizi prestati dalla centrale operativa all'assicurato.

Sinistro

L'evento garantito in polizza che determina la richiesta di assistenza dell'assicurato.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art. 1 - Operatività del contratto

Il presente contratto ha per oggetto le prestazioni delle seguenti garanzie per le Aziende Agricole:

- Incendio del Fabbricato
- Incendio del Contenuto
- Responsabilità Civile
- Tutela Legale
- Assistenza

Ogni Garanzia è acquistabile singolarmente in alternativa una all'altra, tranne:

- l'Incendio del Contenuto è acquistabile esclusivamente se abbinato all'Incendio del Fabbricato;
- l'Assistenza può essere acquistata se abbinata a una delle altre garanzie di Polizza.

Per ogni singola garanzia si rimanda alla sezione dedicata delle presenti condizioni di Polizza.

Le garanzie sono prestate esclusivamente per quelle partite per le quali risultino indicate le somme assicurate e/o massimali e i relativi premi.

Art. 2 - Conclusione del Contratto

Il Contratto si intende concluso nel momento della sottoscrizione della Proposta, salvo che la Compagnia, entro 30 giorni solari dalla data della sottoscrizione della stessa, comunichi al Contraente mediante raccomandata A.R. il proprio rifiuto ad accettare la proposta.

Nell'ipotesi che venga comunicato al Contraente il rifiuto di accettare la proposta nel termine di cui al punto precedente, la Compagnia restituirà il premio che sia stato eventualmente corrisposto.

Art. 3 - Pagamento del Premio

Il Contraente è tenuto a versare il premio o le rate di premio alle scadenze pattuite.

Il pagamento del premio può essere eseguito esclusivamente mediante addebito in conto.

Se il Contraente non paga il premio, l'assicurazione resta sospesa fino alle ore 24.00 del giorno di pagamento dello stesso.

Se il Contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze, secondo quanto previsto dall'Art. 1901 del C.Civ.

Art. 4 – Mezzi di pagamento del Premio

Mezzi di pagamento a disposizione del Contraente:

- Addebito in conto corrente.

ART. 5 – Costi gravanti sul Premio

I costi di acquisizione, gestione ed incasso vengono trattenuti dalla Compagnia, che li detrae dall'importo del premio unico corrisposto.

I costi espliciti gravanti sul premio unico sono rappresentati nelle tabelle che seguono:

Costi di acquisizione, gestione ed incasso	Provvigioni percepite dall'Intermediario (quota parte dei costi)
35,00%	57,14%

Il tasso di premio è espresso in ‰ e viene calcolato come da tariffa riportata nell'Allegato 5 del presente Fascicolo Informativo.

Tabella esemplificativa dei premi:

Proprietario	Persona fisica
Assicurato in qualità di	Proprietario conduttore
Durata della copertura (mesi)	12 mesi (con tacito rinnovo)
Superficie totale in ha	12
Indirizzo produttivo dell'azienda	Vitivinicola
Garanzie selezionate	<ul style="list-style-type: none"> • Incendio del fabbricato • Incendio del contenuto • Responsabilità civile • Tutela legale • Assistenza
TIPOLOGIE DI FABBRICATI	
Abitazione – superficie	200 mq
Cantina – superficie	100 mq
Magazzini – superficie	100 mq
Rimesse attrezzature – superficie	200 mq
Essicatoi – superficie	500 mq
Premio lordo totale	€ 2.442,84
Premio netto totale	€ 2143,73
Costi di acquisizione, gestione ed incasso	€750,30
Provvigioni percepite dall'intermediario	€ 428,75

Art. 6 - Regime fiscale

I premi relativi alla presente Polizza sono soggetti ad un'imposta sulle assicurazioni in base alla garanzia:

- Incendio e Responsabilità Civile imposta del 13,5%;
- Tutela Legale imposta del 21,25%;
- Assistenza imposta del 10,00%.

Art. 7 - Decorrenza del Contratto

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in Polizza sempre che a tale data sia stato pagato il premio o la prima rata di premio; altrimenti ha effetto dalle ore 24.00 del giorno di pagamento.

Art. 8 - Durata e proroga del contratto

Il presente contratto ha durata annuale (1 anno) con tacito rinnovo.

E' facoltà del Contraente e della Compagnia recedere dal contratto, inviando lettera Raccomandata A.R., almeno 30 giorni prima della scadenza annuale dello stesso.

In caso di modifiche dell'Assicurazione che comportino variazioni di premio, dovrà essere sottoscritta una nuova Polizza che avrà decorrenza la data di comunicazione della variazione con conseguente annullamento, con rimborso del premio pagato e non goduto (al netto delle imposte) della Polizza sostituita alla stessa data. Il nuovo premio verrà determinato in base ai diversi parametri di rischio inseriti.

Le richieste di variazione di Polizza dovranno pervenire alla Compagnia entro e non oltre i 30 giorni precedenti alla scadenza annuale del contratto.

Art. 9 - Cessazione di una o più garanzie

La cessazione di una o più garanzie, indipendentemente dalla causa che l'ha determinata, non comporta la risoluzione del contratto, che rimane pertanto in vigore per le restanti garanzie.

Art. 10 - Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni denuncia di sinistro, le Parti hanno la facoltà di recedere dal contratto entro 60 giorni dal momento del pagamento o del rifiuto dell'indennizzo.

Il recesso deve essere comunicato all'altra parte con lettera Raccomandata A.R e ha effetto dal 30° giorno successivo alla data di ricevimento della comunicazione.

In caso di recesso la Compagnia rimborsa al Contraente la parte di premio versata relativa al periodo di garanzia non goduto.

Art. 11 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato o della Banca Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione, ai sensi degli Artt. 1892, 1893 e 1894 c.c..

Art. 12 - Aggravamento del rischio

Il contraente o l'assicurato ha l'obbligo di dare immediato avviso alla Compagnia mediante lettera raccomandata dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale per cui, se il diverso stato di cose fosse esistito o fosse stato conosciuto al momento della conclusione del contratto, la Compagnia non avrebbe stipulato il contratto o lo avrebbe stipulato per un premio più elevato.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Compagnia possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione della assicurazione, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1898 del codice civile.

Art. 13 - Diminuzione del rischio

Il contraente è tenuto a comunicare alla Compagnia eventuali diminuzioni del rischio. In tale evenienza la Compagnia è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla suddetta comunicazione ai sensi dell'articolo 1897 del codice civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 14 – Obblighi dell'Intermediario

L'Intermediario si impegna a consegnare all'Assicurato, prima dell'sottoscrizione della Polizza, il Fascicolo Informativo/CGA, tutta l'informativa contrattuale e pre – contrattuale prevista dalla normativa vigente.

L'Intermediario Collocatore si impegna a:

- consegnare tutta la documentazione pre-contrattuale e contrattuale prevista dalla normativa vigente all'Assicurato, prima della sottoscrizione della Polizza;
- fornire copia del Simplo di Polizza;
- sottoporre a ciascun Assicurato, l'informativa ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, predisposta e resa disponibile da Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa, nonché a raccogliere e trattenere presso di sé il relativo consenso al trattamento dei dati personali.

Art. 15 - Assicurazione presso diversi assicuratori

Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, stipulate anche successivamente, il contraente o l'assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati.

In caso di sinistro il contraente o l'assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato (articolo 1910 del codice civile).

Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'assicuratore eventualmente insolvente - superi l'ammontare del danno, la Compagnia è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

Quando siano previsti scoperti o franchigie a carico dell'assicurato, questi verranno detratti successivamente dall'importo così calcolato.

Art. 16 – Limitazioni di garanzia

Arredamento dell'azienda agricola.

Il denaro, i gioielli e preziosi, le raccolte e collezioni, le carte valori e titoli di credito in genere e le macchine fotografiche sono compresi in garanzia col limite del 10% della somma assicurata; è escluso tutto ciò che è destinato all'attività agrituristica.

Bestiame.

Le api, gli animali domestici e da cortile, la garanzia si intende prestata fino alla concorrenza massima di euro 2.000,00 (duemila).

Fabbricati dell'azienda agricola.

Sono sempre esclusi dalla garanzia:

- a) i fabbricati abbandonati, in rovina o comunque non utilizzati nell'esercizio dell'attività agricola;
- b) le serre in genere;
- c) i fabbricati adibiti ad allevamenti di avicoli e cunicoli;
- d) fabbricati o porzione di fabbricato adibiti ad attività agrituristica in genere;
- e) i fabbricati adibiti a deposito di tabacco.

Art. 17 - Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro il contraente o l'assicurato deve darne avviso scritto alla Compagnia entro 60 giorni da quando ne ha avuto conoscenza.

L'inadempimento dell'obbligo di avviso, come previsto e disciplinato dall'articolo 1913 del codice civile, determina le conseguenze previste dall'articolo 1915 del codice civile e cioè la perdita del diritto all'indennizzo in caso di omissione dolosa dell'obbligo di avviso, o la riduzione dell'indennità in ragione del pregiudizio sofferto dalla Compagnia, in caso di omissione colposa di tale obbligo.

Art. 18 - Ispezione delle cose assicurate

Alla Compagnia è consentito verificare lo stato delle cose assicurate previo accordo con il contraente e l'assicurato in merito al tempo e alle modalità della verifica.

In caso di sinistro la Compagnia ha inoltre il diritto di prendere visione dei libri contabili, registri e fatture al fine di poter determinare l'ammontare del danno.

Art. 19 - Riduzione delle somme assicurate nelle forme a P.R.A.

In caso di sinistro, le somme assicurate con le singole partite di polizza ed i relativi limiti di indennizzo si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile, al netto di eventuali franchigie e/o scoperti, senza corrispondente restituzione di premio. Qualora a seguito del sinistro stesso Compagnia decidesse invece di recedere dal contratto, si farà luogo al rimborso del premio non goduto sulle somme assicurate rimaste in essere.

Sarà tuttavia in facoltà del contraente di chiedere il reintegro della somma assicurata, che potrà avvenire - previo esplicito consenso della Compagnia - mediante apposito atto scritto e con la corresponsione del relativo premio.

Art. 20 - Titoli di credito

Per quanto riguarda i titoli di credito rimane stabilito che:

- a) la Compagnia, salvo diversa pattuizione, non pagherà l'importo da essi portato prima delle rispettive scadenze, se previste;
- b) l'assicurato deve restituire alla Compagnia l'indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento - se consentita - i titoli di credito siano divenuti inefficaci;
- c) il loro valore è dato dalla somma da essi portata.

Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che l'assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.

Art. 21 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del contraente.

Art. 22 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è regolato nel contratto si applicano le vigenti disposizioni della Legge italiana.

Art. 23 - Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 24 - Gestione delle vertenze del danno, spese di resistenza

La Compagnia assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici, ed avvalendosi di tutti i diritti e di tutte le azioni spettanti all'assicurato stesso.

Sono a carico della Compagnia le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno al quale si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra la Compagnia ed assicurato in proporzione del rispettivo interesse, ai sensi dell'articolo 1917 del codice civile.

La Compagnia non riconosce spese incontrate dall'assicurato per legali o tecnici che non siano stati da essa designati, e non risponde di multe o ammende, né delle spese di giustizia penale.

Art. 25 - Reclami

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto alla Compagnia al seguente indirizzo:

BCC Assicurazioni S.p.A

- Servizio Reclami c/o Cattolica Assicurazioni - Società Cooperativa

- Servizio Reclami di Gruppo -

Lungadige Cangrande, 16 – 37126 Verona (Italia)

Fax: 02/21072280

E-mail: reclami@bccassicurazioni.bcc.it

indicando i seguenti dati: nome, cognome e indirizzo completo dell'esponente; numero di polizza e nominativo del Contraente; numero e data del sinistro a cui si fa riferimento; indicazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato. L'Impresa gestirà il reclamo dando risposta al reclamante entro 45 giorni dal ricevimento.

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dell'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi all'IVASS – Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, Via del Quirinale, 21, 00187 Roma, Telefono 06/421331, Fax 06/42133745 o 06/42133353, utilizzando lo specifico modello disponibile sul sito dell'IVASS, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa.

Il reclamo all'IVASS deve contenere i seguenti elementi essenziali: nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; denominazione dell'impresa, dell'intermediario di cui si lamenta l'operato; breve ed esaustiva descrizione del motivo della lamentela ed ogni documento utile a descrivere compiutamente il fatto e le relative circostanze.

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all' IVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET. Il sistema competente è individuabile accedendo al sito: http://ec.europa.eu/internal_market/fin-net/members_en.htm.

Si ricorda che permane la facoltà di attivare la procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili di cui al D.lgs 4 marzo 2010 n.28 presentando specifica istanza ai sensi dell'art. 4 presso gli organismi di mediazione previsti dall' art. 16 del citato decreto. Si ricorda infine che permane la facoltà di ricorrere all'Autorità Giudiziaria.

SEZIONE I Incendio Fabbricati
--

Art. 26 - Oggetto dell'assicurazione

La Compagnia assicura la corresponsione di un indennizzo, nei limiti delle somme assicurate, per i danni materiali e diretti alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi in conseguenza di:

- A) Incendio;
- B) Fulmine;
- C) Esplosione e scoppio non causati da ordigni esplosivi;
- D) Caduta di aeromobili, loro parti o cose trasportate;
- E) Onda sonica determinata da aeromobili od oggetti in genere in moto a velocità supersonica
- F) Urto di veicoli stradali, non di proprietà dell'assicurato.
- G) Fumo fuoriuscito a seguito di guasto improvviso ed accidentale, non determinato da usura, corrosione, difetto di materiale o carenza di manutenzione, verificatosi negli impianti per la produzione di calore facenti parte di fabbricato, purché detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini;
- H) Sviluppo di fumi, gas, vapori o da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, da mancato od anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, impianti di riscaldamento o di condizionamento, da colaggio o fuoriuscita di liquidi, purché conseguenti agli eventi di cui sopra che abbiano colpito le cose assicurate oppure enti posti nell'ambito di 20 m da esse;
- I) Danni causati alle cose assicurate per ordine delle Autorità e/o dell'assicurato allo scopo di impedire o di arrestare l'incendio;
- J) Spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina discarica i residui del sinistro sino alla concorrenza massima di euro 30.000,00 per sinistro e annualità assicurativa.
- K) A parziale deroga dell'Art. 30 Rischi Esclusi lettera h, le spese fisse e insopprimibili sostenute a seguito di interruzione di attività sino alla concorrenza del 15% dell'indennizzo pagabile a termini di polizza, fermo in ogni caso quanto disposto dell'Art. 39 Limite di Indennizzo.
- L) Uragani, bufere e trombe d'aria, tempesta, vento e cose da esso trascinate, grandine, quando detti eventi atmosferici siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di enti, assicurati o non.
L'assicurazione copre anche i danni materiali provocati da bagnamento che si verificasse all'interno del fabbricato e relativo contenuto se assicurato, purché direttamente causato dalla caduta di pioggia o grandine attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi stessi.

La Compagnia non risponde dei danni:

1) causati da:

- fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali od artificiali;
- mareggiata e penetrazione di acqua marina;
- formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;
- gelo, neve;
- cedimento o franamento del terreno;
- intasamento o traboccamento di gronde o pluviali, con o senza rottura degli stessi; ancorché verificatisi a seguito degli eventi atmosferici di cui sopra.

2) subiti da:

- alberi, cespugli, coltivazioni floreali ed agricole in genere;
- recinti, cancelli, gru, cavi aerei, ciminiere e comignoli, pannelli solari, insegne od antenne e consimili installazioni esterne;
- enti all'aperto, ad eccezione dei serbatoi dei silos ed impianti fissi per natura e destinazione;
- fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati
- fabbricati aperti e non aperti ai lati aventi strutture portanti verticali e/o orizzontali in tubolare di ferro, coperti con il solo manto di copertura in fogli di lamiera o in lastre di fibrocemento;
- capannoni pressostatici e simili;
- baracche in legno o plastica e quanto in esse contenuto;
- fabbricati incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro) ;
- serramenti, vetrate e lucernari in genere, a meno che derivanti da rotture o lesioni subite dal tetto o dalle pareti;
- lastre in fibrocemento e manufatti in materia plastica per effetto di grandine;
- danni da bagnamento alle scorte, verificatisi all'interno dei fabbricati, la cui base di appoggio sia ad una altezza inferiore a 12 cm dal pavimento e poste in locali interrati o seminterrati;
- foraggi.

Resta convenuto che, in caso di sinistro, la Compagnia corrisponderà all'assicurato il danno liquidato a termini di polizza sotto deduzione di uno scoperto del 10% col minimo di euro 1.000,00 (mille).

In nessun caso la Compagnia indennizzerà per uno o più sinistri che avvengano nel corso della stessa annualità assicurativa importo superiori al 70% delle somme assicurate.

A parziale deroga del punto 2), limitatamente ai danni causati dalla grandine a serramenti, vetrate, lucernari, lastre di cemento-amianto e di materia plastica, anche se facenti parte di fabbricati aperti da uno o più lati, la garanzia è prestata fino alla concorrenza di euro 5.000,00 per sinistro e annualità assicurativa e con una detrazione di euro 500,00 per ciascun sinistro.

M) Danni materiali e diretti arrecati al fabbricato assicurato da sovraccarico di neve sul tetto.

La Compagnia non risponde dei danni:

- da valanghe e slavine;
- da gelo, ancorché conseguente ad evento coperto dalla presente estensione di garanzia;
- ai fabbricati non conformi alle vigenti norme relative ai sovraccarichi di neve;

- ai fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento (a meno che detto rifacimento sia ininfluenza ai fini della causazione del danno);
- alle serre, a capannoni pressostatici, tensostrutture, tendostrutture;
- a lucernari, vetrate, serramenti in genere, insegne, antenne, pannelli solari e consimili installazioni esterne, nonché alla impermeabilizzazione dei fabbricati, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale dei fabbricati in seguito al sovraccarico di neve.

Resta convenuto che, in caso di sinistro, la Compagnia corrisponderà all'assicurato il danno liquidato a termini di polizza sotto deduzione dello scoperto del 10% col minimo di euro 1.000,00 (mille). L'indennizzo per sinistro e per anno si intende fissato, per singolo fabbricato, al 30% del valore assicurato con il massimo di euro 30.000,00 (trentamila) per sinistro e annualità assicurativa.

N) Danni materiali e diretti arrecati alle cose assicurate, esclusi vetri e cristalli, da incendio, esplosione, scoppio, caduta di aeromobili, loro parti o cose da essi trasportate, verificatisi in conseguenza di scioperi, tumulti popolari e sommosse nonché da atti vandalici o comunque dolosi. Degli altri danni materiali e diretti arrecati alle cose assicurate, esclusi vetri e cristalli, anche a mezzo di ordigni esplosivi, da persone (dipendenti o non dell'assicurato) che prendano parte a tumulti popolari, scioperi o sommosse o che compiano, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi.

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato fino alla concorrenza dell'80% delle somme assicurate previa detrazione per singolo sinistro di uno scoperto del 20% del danno con il minimo di euro 1.500,00.

O) Danni materiali e diretti cagionati alle cose assicurate da fuoriuscita d'acqua - esclusa acqua piovana - a seguito di rotture accidentali di impianti idrici, igienici e termici.

La Compagnia non risponde:

- dei danni dovuti ad umidità o stillicidio;
- dei danni derivanti da traboccamento, rigurgito o rottura di fognature;
- dei danni provocati da colaggio e rottura degli impianti automatici di estinzione;
- danni causati da rotture originate da gelo.

Sono comprese in garanzia le spese sostenute per la demolizione ed il ripristino di parte del fabbricato ed impianti fatti al solo scopo di ricercare ed eliminare la rottura che ha dato origine allo spargimento di acqua, con i seguenti limiti di indennizzo per singola garanzia: euro 10.000,00 (diecimila) quale massimo annuo.

Resta convenuto che, in caso di sinistro, la Compagnia corrisponderà all'assicurato il danno liquidato a termini di polizza, sotto deduzione dello scoperto del 10% col minimo di euro 200,00 (duecento).

P) Danni materiali diretti di fenomeno elettrico e/o elettronico, per effetto di correnti, scariche ed altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionate ai fabbricati e, se operante la sezione II Incendio del contenuto, all'arredamento, alle macchine e attrezzature agricole e agli impianti fissi.

La Compagnia non risponde dei danni:

- causati da usura o da carenza di manutenzione;
- verificatisi in occasione di montaggi e smontaggi, non connessi a lavori di manutenzione o revisione, nonché dei danni verificatisi in occasione di collaudo o prova;
- dovuti a difetti noti all'assicurato all'atto di stipulazione della polizza, nonché dei danni dei quali deve rispondere, per legge o contratto, il costruttore o il fornitore.

- Relativamente alle sole apparecchiature e componenti elettroniche sono altresì esclusi i costi di intervento e di sostituzione di componenti relativi a:
 - controlli di funzionalità;
 - manutenzione preventiva;
 - danni e disturbi alle componenti elettriche, elettroniche, elettromeccaniche, verificatesi durante l'esercizio senza concorso di cause esterne.

La presente garanzia si intende prestata nella forma di garanzia a primo rischio assoluto previa detrazione per singolo sinistro di uno scoperto pari al 10% con il minimo di euro 250,00 (duecentocinquanta) e un massimo risarcimento di euro 3.000,00 (tremila) per sinistro e per annualità assicurativa.

Q) i danni materiali e diretti, conseguenti alla morte del bestiame, se operante la sezione II Incendio del Contenuto, a seguito di folgorazione dovuta a guasti di impianti elettrici o meccanismi azionati da energia elettrica, nei limiti riportati sull'appendice specifica per le aziende zootecniche.

Tale garanzia è valida anche all'aperto durante il periodo di permanenza stagionale nelle zone di alpeggio e durante la presenza in fiere e mercati.

R) quanto egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi da eventi previsti dal presente articolo, indennizzabili a termini di polizza, fino alla concorrenza del 25% della somma assicurata per il fabbricato e/o contenuto con il massimo di euro 150.000,00.

L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito e sino alla concorrenza del 10% del massimale stesso.

L'assicurazione non comprende i danni:

- a cose che l'assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;
- di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria o del suolo.

Non sono comunque considerati terzi:

- il coniuge, i genitori, i figli dell'assicurato, nonché ogni altro parente od affine con lui convivente;
- quando l'assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;
- le Compagnie le quali rispetto all'assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate e collegate ai sensi dell'art. 2359 del cod. civ. nel testo di cui alla legge n° 216 del 7 giugno 1974, nonché gli amministratori delle medesime.

L'assicurato deve immediatamente informare la Compagnia delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Compagnia avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'assicurato.

Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del cod. civ..

Art. 27 – Somma Assicurata Fabbricato

Relativamente ai fabbricati o alle porzioni di fabbricati, adibiti all'attività dell'azienda agricola, l'assicurazione è prestata a valore a nuovo, che convenzionalmente tra le parti si pattuisce essere corrispondente al prodotto ottenuto moltiplicando i metri quadrati di superficie, dichiarati

dall'assicurato per fabbricato o complesso di fabbricati, per il coefficiente di prezzo al metro quadro secondo quanto indicato nella Tabella (Allegato 5 – tariffa) , escluso il valore dell'area su cui insistono i fabbricati.

Se l'assicurazione riguarda una porzione di fabbricato, essa copre anche la quota, ad essa porzione relativa, delle parti di fabbricato costituenti proprietà comune.

La garanzia Incendio del Fabbricato sarà limitata al valore dichiarato in Polizza e non sarà prestata per capitali complessivamente eccedenti l'importo di: € 3.000.000.

Art. 28 – Forma di Garanzia

La presente garanzia è prestata nella forma a “Valore Intero”, secondo il disposto dell’Art. 37 – “Assicurazione Parziale” della presente Polizza.

Si conviene che secondo il disposto dell’Art. 38 – “Parziale deroga alla proporzionale”, soltanto nel caso in cui i mq dichiarati in Polizza siano inferiori ai mq reali del/i Fabbricato/i assicurato/i, la Compagnia liquiderà il danno prodottosi in proporzione del rapporto tra il valore assicurato e quello che sarebbe stato se i mq fossero stati dichiarati corretti.

Art. 29 – Somma Assicurata Contenuto

Se assicurato anche il Contenuto del/i Fabbricato/i assicurato/i si conviene di estendere tutte le garanzie indicate nell’Art.26 “Oggetto dell’assicurazione”.

Le stesse inoltre si intendono prestate nella forma a “Primo Rischio Assoluto”, con i limiti di somma assicurata riportati negli Allegati alla presente Polizza, che variano a seconda dell’indirizzo produttivo prevalente dell’azienda agricola, dichiarato in polizza.

Art. 30 - Rischi esclusi

Sono esclusi i danni:

- a) verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, , di occupazione militare, di invasione;
- b) verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- c) causati con dolo dell'assicurato e/o del contraente, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata;
- d) causati da terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni e allagamenti, frane e calamità naturali in genere;
- e) di smarrimento o di furto delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione ;
- f) alla macchina od all'impianto nel quale si sia verificato uno scoppio se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale;
- g) subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorifero, anche se conseguenti ad eventi per i quali è prestata l'assicurazione, salvo le deroghe espressamente pattuite;
- h) indiretti, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo i cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate;
- i) alle macchine agricole e alle attrezzature agricole assicurate con contratto di leasing;
- j) agli alberi, ai cereali non trebbiati, ai prodotti radicati al suolo o attaccati alla piante delle coltivazioni arboree, alle coltivazioni floreali e agricole in genere;
- k) ai cavalli da corsa, agli animali da pelliccia.

DENUNCIA E GESTIONE DEL SINISTRO

Art. 31 - Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro

In caso di sinistro il contraente o l'assicurato deve:

- A) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno;
- B) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino al termine delle operazioni peritali e comunque per il solo tempo ragionevolmente necessario ai fini del corretto espletamento della perizia del danno. La Compagnia non è tenuta a rimborsare le spese sostenute per la conservazione dei residui;
- C) denunciare alla Compagnia il verificarsi di ogni sinistro entro 60 giorni dal momento in cui si è verificato o egli ne abbia avuto conoscenza, dandone comunicazione via fax, e-mail o per posta ordinaria al seguente indirizzo:

Cattolica Assicurazioni Soc. Coop
Ufficio Sinistri
Via Fermi 11/D - 37135 Verona
oppure telefonando al Numero Verde 800.206692
Fax 800.33.44.31
e-mail: sinistrire@bccassicurazioni.bcc.it

D) La denuncia di sinistro deve essere completa oltretutto esatta e deve quindi contenere l'indicazione della data e del luogo in cui si è verificato il sinistro e, ove possibile, l'entità approssimata del danno e la descrizione delle circostanze che hanno determinato il sinistro stesso e degli eventuali testimoni dell'accaduto;

E) denunciare all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, il verificarsi di ogni sinistro entro 5 giorni dal momento in cui si è verificato o egli ne abbia avuto conoscenza, precisando, in particolare, il momento in cui si è verificato il sinistro, le informazioni eventualmente in suo possesso in relazione alla possibile causa del sinistro e l'entità approssimata del danno, nonché l'esistenza della copertura assicurativa. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Compagnia;

F) dare dimostrazione della qualità, della quantità e del valore delle cose preesistenti al momento del sinistro oltre che della realtà e dell'entità del danno, tenere a disposizione della Compagnia e dei periti ogni documento e ogni altro elemento di prova, nonché facilitare le indagini e gli accertamenti che la Compagnia e i periti ritenessero necessario esperire.

L'inadempimento all'obbligo di avviso ed all'obbligo di salvataggio, come previsti e disciplinati rispettivamente dagli articoli 1913 e 1914 del codice civile., determina le conseguenze previste dall'articolo 1915 del codice civile e cioè la perdita del diritto all'indennizzo in caso di omissione dolosa dell'obbligo di avviso e salvataggio, o la riduzione dell'indennità in ragione del pregiudizio sofferto dalla Compagnia, in caso di omissione colposa di tali obblighi.

Le spese sostenute per adempire agli obblighi previsti alla lettera a), sono a carico della Compagnia in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che le cose avevano al momento del sinistro, anche se l'ammontare delle spese stesse, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che la Compagnia provi che le stesse sono state fatte inconsideratamente.

Art. 32 - Esagerazione dolosa del danno

Il contraente o l'assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara cose distrutte che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

Art. 33 - Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

- a) direttamente dalla Compagnia o persona da questa incaricata, con l'assicurato o persona da lui designata;
oppure, a richiesta di una delle parti;
- b) fra due periti nominati uno dalla Compagnia ed uno dall'assicurato con apposito atto unico. I due periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima, su richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle parti, sono demandate al Presidente del Tribunale, nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo perito sono ripartite a metà.

Art. 34 - Mandato dei periti

I periti devono:

- 1) indagare su circostanze di tempo e di luogo, sulla natura, sulla causa e sulle modalità del sinistro;
- 2) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se il contraente o l'assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all'Art.31 - "Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro";
- 3) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all'Art.35 - "Valore delle cose assicurate e determinazione del danno";
- 4) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno, comprese le spese di salvataggio, di demolizione e sgombero.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'Art.33 - "Procedura per la valutazione del danno", lettera b, i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, una per ognuna delle parti.

I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3) e 4) sono obbligatori per le parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l'indennizzabilità del danno.

La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.

I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Art. 35 - Valore delle cose assicurate e determinazione del danno

Premesso che la determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singolo fabbricato, l'attribuzione del valore che le cose assicurate - illese, danneggiate o distrutte - avevano al momento del sinistro è ottenuta secondo i seguenti criteri:

I - **FABBRICATI**: si stima la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, calcolato come disposto dall'Art.27 – "Somma Assicurata Fabbricato" , escludendo soltanto il valore dell'area, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla

destinazione, all'uso ed a ogni altra circostanza concomitante; si determina il supplemento che, aggiunto all'indennità di cui sopra, determina l'indennità complessiva calcolata in base al valore a nuovo.

Agli effetti dell'applicazione della regola proporzionale, il supplemento di indennità per ogni garanzia, qualora la somma assicurata risulti:

- 1) superiore od uguale al rispettivo "valore a nuovo" è dato dall'intero ammontare del supplemento medesimo;
- 2) inferiore al rispettivo "valore a nuovo" ma superiore al valore al momento del sinistro, per cui risulta assicurata solo una parte dell'intera differenza occorrente per l'integrale "assicurazione a nuovo", viene proporzionalmente ridotto nel rapporto esistente fra detta parte e l'intera differenza;
- 3) eguale o inferiore al valore al momento del sinistro, diventa nullo.

Agli effetti dell'indennizzo resta convenuto che in nessun caso potrà comunque essere corrisposto, per ciascun fabbricato un importo superiore al triplo del relativo valore determinato in base alla stima di cui al punto I, sopraindicato.

Il pagamento del supplemento di indennità è eseguito entro 30 giorni da quando è terminata la ricostruzione o il rimpiazzo secondo il preesistente tipo e genere e sulla stessa area nella quale si trovano le cose colpite, purché ciò avvenga, salvo comprovata forza maggiore, entro 12 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo.

Il - **CONTENUTO**: si stima il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove eguali od equivalenti stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, al netto di un deprezzamento in relazione allo stato di manutenzione ed ad ogni altra circostanza concomitante.

Art. 36 - Anticipo sugli indennizzi

Trascorsi novanta giorni dal momento del verificarsi del sinistro, l'assicurato ha il diritto di ottenere dalla Compagnia il pagamento di un anticipo, a titolo di acconto sull'indennizzo, pari al 50% dell'indennizzo minimo che dovrebbe essere pagato sulla base delle risultanze acquisite sino a quel momento, a condizione che non siano state sollevate e presentate per iscritto all'assicurato contestazioni in merito all'indennizzabilità del sinistro stesso da parte della Compagnia e che l'indennizzo complessivo raggiunga un importo pari ad almeno 25.000,00 euro.

L'acconto sull'indennizzo dovrà essere erogato dalla Compagnia entro 30 giorni dalla richiesta da parte dell'assicurato.

Nella determinazione dell'acconto non si terrà in considerazione il fatto che l'assicurazione sia stata stipulata in base al valore a nuovo.

L'assicurato potrà in seguito richiedere un solo anticipo del "supplemento di indennità". Tale anticipo verrà determinato in relazione allo stato di avanzamento dei lavori al momento della richiesta e dovrà essere erogato dalla Compagnia entro trenta giorni dalla richiesta da parte dell'assicurato.

L'importo totale dei due anticipi non potrà comunque essere superiore ad euro 250.000,00, qualunque sia l'ammontare stimato del sinistro.

Art. 37 - Assicurazione parziale

Conformemente a quanto previsto dall'articolo 1907 del codice civile, se dalle stime effettuate secondo quanto disposto dall'Art.35 - "Valore delle cose assicurate e determinazione del danno", risulta che le somme assicurate dal presente contratto, prese ciascuna separatamente per fabbricati e altre cose assicurate, risultano inferiori all'effettivo valore che le cose assicurate avevano al momento del sinistro, la Compagnia risponde del danno prodottosi in proporzione del rapporto tra il valore assicurato e quello effettivo risultante al momento del sinistro.

Art. 38 - Parziale deroga alla proporzionale

A parziale deroga dell'Art. 37 - "Assicurazione parziale", si conviene tra le parti che si procederà all'applicazione della regola proporzionale solo nel caso in cui i mq dichiarati in Polizza siano inferiori ai mq reali dell'Azienda assicurata. In questo caso la Compagnia liquiderà il danno prodottosi in proporzione del rapporto tra il valore assicurato e quello che sarebbe stato se i mq fossero stati dichiarati corretti.

Rimane fermo in ogni caso quanto previsto all'Art. 39 - "Limite di indennizzo".

Art. 39 - Limite di indennizzo

La Compagnia è tenuta al pagamento dell'indennizzo nei limiti della somma assicurata pattuita tra le parti al momento della conclusione del contratto e indicata specificatamente in polizza, salvo quanto previsto dall'articolo 1914 del codice civile.

Art. 40 - Pagamento dell'indennizzo

La Compagnia provvede al pagamento dell'indennizzo dovuto entro trenta giorni dal momento in cui si è raggiunto un accordo in merito alla liquidazione dell'indennizzo.

SEZIONE II Responsabilità Civile

Art. 41 - Oggetto della garanzia**Responsabilità Civile verso terzi – (R.C.T.)**

Con la presente garanzia la Compagnia si obbliga a tenere indenne l'assicurato, i suoi familiari nonché i suoi dipendenti, nei limiti indicati in polizza, per quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e per danneggiamenti a cose ed animali in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione al rischio per il quale è stipulata l'assicurazione, nella sua qualità dichiarata in polizza di:

- ↳ PROPRIETARIO CONDUTTORE;
- ↳ PROPRIETARIO NON CONDUTTORE;
- ↳ AFFITTUARIO.

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere.

Responsabilità Civile verso operai – (R.C.O.)

La Compagnia inoltre, nei limiti dei massimali indicati in polizza, si obbliga a tenere indenne l'assicurato, purché questi sia in regola al momento del sinistro con gli obblighi dell'assicurazione di legge, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

- 1) ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. n° 1124 del 30 giugno 1965, e successive modifiche, nonché del D. lgs. n° 38 del 2000, per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti, o da lavoratori parasubordinati, addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione;
- 2) ai sensi del codice civile, a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. n° 1124 del 30 giugno 1965, e del D. lgs. n° 38 del 2000, cagionati ai prestatori di lavoro indicati al precedente punto 1), per morte e per lesioni da infortunio dalle quali sia derivata un'inabilità permanente non inferiore al 5%.

Da tale assicurazione sono comunque **escluse** le malattie professionali ed i danni derivanti da:

- a) estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di asbesto puro e/o prodotti fatti interamente o parzialmente di asbesto;
- b) uso di prodotti fatti interamente o parzialmente di asbesto;
- c) detenzione o impiego di esplosivi;
- d) violazione di contratti di lavoro, discriminazione razziale, sessuale e religiosa.

L'assicurazione R.C.O. vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della legge n° 222 del 12 giugno 1984.

La garanzia R.C.O. di cui al presente articolo è estesa anche nei confronti dei prestatori di lavoro temporaneo che esercitano la propria attività presso l'assicurato, limitatamente agli infortuni sul lavoro in base a quanto disposto al precedente punto 1).

Nel caso in cui invece, l'INAIL esercitasse l'azione surrogatoria ex articolo 1916 del codice civile, a parziale deroga della lettera c) dell'Art.44 - "Rischi esclusi", sono considerati terzi i prestatori di lavoro temporaneo per gli infortuni da questi subiti nello svolgimento delle attività relative all'azienda agricola assicurata.

Agli effetti della garanzia R.C.O., limitatamente alla rivalsa I.N.A.I.L., i titolari, i soci ed i familiari coadiuvanti, sono equiparati a dipendenti.

Art. 42 - Rischi assicurati

L'assicurazione vale per i rischi inerenti:

- a) alla proprietà, all'uso o alla manutenzione ordinaria eseguita in economia dall'assicurato degli immobili che costituiscono l'azienda, come fabbricati rurali, rustici in genere, terreni, strade, canali, bacini per raccolta di acqua ad uso della sola azienda, ponti e manufatti in genere, alberi e boschi;
- b) ai lavori di coltivazioni agricole, alle attività agricole dirette alla manipolazione, trasformazione ed alienazione di prodotti agricoli e zootecnici, come disposto dal D.P.R. n° 917 del 1986 e D. lgs. n° 228 del 2001; ai lavori di dissodamento dei terreni, di bonifica, di disboscamento e di taglio di piante eseguiti in proprio;
- c) all'esistenza ed all'allevamento di bestiame, nell'azienda stessa nonché il trasferimento dello stesso ai pascoli (escluso l'alpeggio), ai mercati ed alle fiere, esclusi i rischi della circolazione dei veicoli a motore soggetti all'assicurazione obbligatoria di cui alla legge n° 990 del 24 dicembre 1969 e successive modifiche ed integrazioni. Si considera in garanzia l'allevamento che preveda, per ogni ettaro di superficie dell'azienda, un numero di capi di bovini ed equini non superiore a 20 e di ovini, caprini e suini non superiore a 30; per i danni causati dal bestiame di proprietà dell'assicurato, anche quando questi si trovi in alpeggio stagionale e durante il relativo tragitto la garanzia è prestata con una franchigia assoluta di euro 250,00 (duecentocinquanta) per ogni sinistro;
- d) all'esistenza di cani da guardia, di animali da cortile e di apiari, questi ultimi fino al massimo di cinque; per i danni causati dai cani a cose, ad animali e a persone la garanzia viene prestata con una franchigia assoluta di euro 250,00 (duecentocinquanta);
- e) alla vendita ed all'assaggio di generi di produzione dell'azienda, smerciati o somministrati direttamente al consumatore nell'ambito dell'azienda stessa. Relativamente allo smercio il massimale per sinistro rappresenta il limite massimo di esposizione per ciascun periodo assicurativo annuo;
- f) alla proprietà ed all'impiego di animali bovini ed equini per lavori agricoli e per traino di veicoli per il trasporto di derrate, merci e bestiame per le sole necessità dell'azienda, all'uso di velocipedi (da parte dell'assicurato, dei suoi familiari conviventi e degli addetti, per ragioni inerenti la conduzione dei fondi);
- g) all'esistenza, nell'ambito dell'azienda, e per esclusivo uso agricolo, di cabine e linee elettriche;
- h) all'impiego di macchine agricole, e relativi motori purché usati per le sole necessità dell'azienda;
- i) all'esistenza di passaggi a livello ferroviari o tranviari custoditi o incustoditi;
- j) alla partecipazione a fiere e mostre, compreso l'allestimento degli stands di esposizione eseguito in economia, nonché prove e dimostrazioni anche presso negozi e stabilimenti;
- k) per i danni conseguenti l'impiego di fitofarmaci composti esclusivamente da sostanze chimiche non vietate dalla legge, la garanzia è prestata con uno scoperto del 10% con il minimo non indennizzabile di euro 150,00 (centocinquanta);
- l) per i danni cagionati ai veicoli e mezzi agricoli di terzi circolanti e parcheggiati all'interno dell'azienda agricola descritta in polizza, per i danni alle cose trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori, nonché per i danni cagionati a mezzi ed animali sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni. Tale garanzia viene prestata con una franchigia fissa di euro 150,00 (centocinquanta) per ogni mezzo danneggiato. Sono esclusi comunque dalla garanzia i danni da furto, da incendio, quelli conseguenti a mancato uso nonché quelli cagionati alle cose trovantisi sui mezzi stessi;
- m) per l'impiego dei trattori e macchine agricole, definite per conto proprio dalla carta di circolazione, presso proprietà di terzi a titolo gratuito per scambio d'opera;

- n) per i danni arrecati a condutture ed impianti sotterranei in genere; tale estensione è prestata con la franchigia assoluta di euro 500,00 per sinistro e con il massimo di euro 25.000,00 per ciascun periodo assicurativo annuo;
- o) nel caso i trattori e le macchine agricole di cui è dotata l'azienda risultino intestati a persone diverse dall'assicurato. In tale ipotesi la garanzia è operante anche nell'interesse dell'intestatario il quale assume la figura di assicurato ;
- p) per la responsabilità personale di quadri, dirigenti e dipendenti dell'assicurato, per danni involontariamente cagionati a terzi, escluso l'assicurato stesso, nello svolgimento delle loro mansioni;
- q) per i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza. Questa garanzia si intende prestata fino alla concorrenza di euro 26.000,00 (ventiseimila) per sinistro e per anno assicurativo, previa detrazione per singolo sinistro di uno scoperto pari al 10% con il minimo assoluto di euro 2.600,00 (duemilaseicento);
- r) per i danni a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'assicurato o da lui detenute. Questa estensione di garanzia si intende prestata fino alla concorrenza di euro 100.000,00 (centomila) per sinistro e per anno assicurativo, previa detrazione per singolo sinistro di uno scoperto pari al 10% con il minimo assoluto di euro 200,00 (duecento);
- s) per i danni conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo, limitatamente ad aziende agricole con numero complessivo di capi di bestiame adulto non superiore a 10 per ha. Questa garanzia si intende prestata fino alla concorrenza di euro 30.000,00 (trentamila) per sinistro e per anno assicurativo, previa detrazione per singolo sinistro di uno scoperto pari al 10% con il minimo assoluto di euro 200,00 (duecento);
- t) per i danni dovuti ad assestamento, cedimento o franamento del terreno. Questa garanzia si intende prestata fino alla concorrenza di euro 30.000,00 (trentamila) per sinistro e per anno assicurativo, previa applicazione, per singolo sinistro, di una franchigia assoluta di € 250,00 (duecentocinquanta);
- u) a parziale deroga di quanto previsto dall'Art. 44 – “ Rischi esclusi “punto I lett. c), si conviene che agli effetti della garanzia di R.C.T. sono considerati terzi, esclusivamente per lesioni corporali subite in occasione di lavoro o di servizio (escluse le malattie professionali), gli addetti ai lavori occasionali della cui opera l'assicurato può avvalersi saltuariamente anche se ripetutamente, per fatto commesso dall'assicurato stesso o da persona del cui operato egli debba rispondere a norma dell'articolo 2049 del codice civile.

Tale garanzia, che si estende anche all'uso delle macchine agricole ed operatrici nonché degli ordinari mezzi di locomozione per ordine e conto dell'assicurato, viene prestata fino alla concorrenza dei massimali per sinistro e per persona convenuti per l'assicurazione R.C.T., restando inteso che il massimale per sinistro rappresenta il limite globale di esposizione della Compagnia anche nel caso di evento interessante contemporaneamente la presente estensione di garanzia e quella di responsabilità civile verso prestatori di lavoro.

Art. 43 - Estensione territoriale

L'assicurazione vale per i danni che avvengono nel territorio dello Stato Italiano, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.

Art. 44 - Rischi esclusi

I - Non sono considerati terzi ai fini dell'assicurazione R.C.T.:

- a) il coniuge, i genitori, i figli dell'assicurato; inoltre, se con quest'ultimo convivente, qualsiasi altro parente od affine;
- b) quando l'assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a);
- c) le persone che essendo in rapporto di dipendenza con l'assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio, nonché tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale alle attività cui si riferisce l'assicurazione;
- d) il conducente delle macchine agricole di proprietà od in uso all'assicurato per le quali è operante la garanzia della presente polizza e le persone che si trovano con il medesimo nei rapporti di cui alla precedente lettera a).

II - L'assicurazione R.C.T. non comprende i danni:

- a) da furto ;
- b) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili;
- c) da impiego di veicoli che siano condotti o azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore e che comunque non abbia compiuto il 14° anno di età;
- d) alle persone trasportate sulle macchine agricole di proprietà dell'assicurato o da lui detenute, nonché su carri agricoli destinati al trasporto di derrate o merci;
- e) a cose che l'assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo ed a quelle trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate;
- f) alle colture ed agli impianti ad esse connessi, ai terreni ed alle opere in costruzione, sulle quali si esplicano i lavori;
- g) alle scorte vive o morte del fondo a chiunque appartengano;
- h) provocati da persone non in rapporto di dipendenza con l'assicurato e della cui opera questi si avvalga nell'esercizio della propria attività;
- i) derivanti da estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di asbesto puro e/o di prodotti fatti interamente o parzialmente di asbesto;
- j) derivanti da detenzione o impiego di esplosivi;
- k) derivanti da violazione di contratti di lavoro, discriminazione razziale, sessuale e religiosa;
- l) da lavori di manutenzione straordinaria, ampliamenti, sopraelevazioni o demolizioni dei fabbricati e degli impianti fissi;
- m) ai fabbricati da spargimento d'acqua o rigurgiti di fogne, salvo che siano conseguenti a rotture accidentali di tubazioni o condutture, nonché quelli derivanti unicamente da umidità, stitico ed in genere insalubrità dei locali;
- n) da attività esercitate nei fabbricati, all'infuori di quelle per le quali è stata stipulata l'assicurazione;
- o) da attività relative all'esercizio di agriturismo;
- p) causati da prodotti e cose in genere dopo la loro messa in circolazione;
- q) conseguenti a guerra dichiarata o non, guerra civile, ammutinamento, tumulti popolari, atti di terrorismo, sabotaggio e tutti gli eventi assimilabili a quelli suddetti, nonché gli incidenti dovuti a ordigni di guerra;
- r) provocati da campi elettromagnetici;
- s) provocati da fabbricati abbandonati, in rovina o comunque non utilizzati nell'esercizio dell'attività agricola;
- t) da animali selvatici in genere.

Limitatamente ai danni da spargimento di acqua o da rigurgiti di fogne, conseguenti a rotture accidentali di tubazioni o condutture, il risarcimento viene corrisposto con una franchigia assoluta di euro 150,00 (centocinquanta) per ciascun sinistro.

III - Rischi atomici

Sono esclusi dall'assicurazione i danni derivanti dalla detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni, che in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dalla accelerazione artificiale di particelle atomiche.

Art. 45 - Non cumulabilità

Le garanzie di responsabilità civile descritte non sono cumulabili con altre coperture prestate, direttamente o indirettamente dalla Compagnia a favore delle stesse persone e sotto qualsiasi forma contrattuale assicurativa.

Art. 46 - Massimo risarcimento

Nel caso in cui un unico sinistro interessi contemporaneamente l'assicurazione R.C.T. e l'assicurazione R.C.O. il massimale per sinistro R.C.T. rappresenta comunque la massima esposizione da parte della Compagnia.

Art. 47 - Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro il contraente o l'assicurato deve darne avviso scritto entro 60 giorni da quando ne ha avuto conoscenza a:

Cattolica Assicurazioni Soc. Coop
Ufficio Sinistri
Via Fermi 11/D - 37135 Verona
oppure telefonando al Numero Verde 800.206692
Fax 800.33.44.31
e-mail: sinistrire@bccassicurazioni.bcc.it

L'inadempimento all'obbligo di avviso, come previsto e disciplinato dall'articolo 1913 del codice civile, determina le conseguenze previste dall'articolo 1915 del codice civile e cioè la perdita del diritto all'indennizzo in caso di omissione dolosa dell'obbligo di avviso, o la riduzione dell'indennità in ragione del pregiudizio sofferto dalla Società, in caso di omissione colposa di tale obbligo.

Art. 48 - Gestione delle vertenze - Spese di resistenza

La Società assume, fino al termine del grado di giudizio in corso, la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici, e avvalendosi di tutti i diritti e di tutte le azioni spettanti all'assicurato stesso.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra la Società e assicurato in proporzione del rispettivo interesse, ai sensi dell'articolo 1917 del codice civile.

La Società non riconosce peraltro le spese incontrate dall'assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati, e non risponde di multe o ammende, né delle spese di giustizia penale.

SEZIONE III TUTELA LEGALE

Art. 49 – Oggetto della garanzia Tutela Legale

1. La Società, alle condizioni della presente polizza e **nei limiti del massimale di € 10.000**, assicura la Tutela Legale, compresi i relativi oneri non ripetibili dalla Controparte, occorrenti all'Assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale, **nei casi indicati in polizza.**

2. Tali oneri sono:

- le spese per l'intervento del legale incaricato della gestione del caso assicurativo **nel rispetto di quanto previsto dal tariffario nazionale forense, con esclusione dei patti conclusi tra il Contraente e/o l'Assicurato ed il legale che stabiliscono compensi professionali;**
- le eventuali spese del legale di Controparte, nel caso di soccombenza per condanna dell'Assicurato, o di transazione autorizzata da Arag ai sensi dell'Art. 54 comma 4;
- le spese per l'intervento del Consulente Tecnico d'Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e di Periti purché scelti in accordo con Arag ai sensi dell'Art. 54 comma 5;
- le spese processuali nel processo penale (art. 535 Codice di Procedura Penale);
- le spese di giustizia;
- Il contributo unificato (D.L.11/03/2002 n°28), se non ripetuto dalla Controparte in caso di soccombenza di quest'ultima.
- le spese per la registrazione degli atti giudiziari;
- le spese per indagini per la ricerca di prove a difesa;
- le spese sostenute dal Contraente/Assicurato per la costituzione di parte civile, nell'ambito del procedimento penale a carico della Controparte;
- le spese di domiciliazione necessarie, **esclusa ogni duplicazione di onorari e le indennità di trasferta.**

3. E' garantito l'intervento di un **unico legale** per ogni grado di giudizio, territorialmente competente ai sensi dell'Art. 52 comma 3.

Art. 50 - Delimitazioni dell'oggetto dell'assicurazione

1. L'Assicurato è tenuto a:

- **regolarizzare a proprie spese, secondo le vigenti norme relative alla registrazione degli atti giudiziari e non, i documenti necessari per la gestione del caso assicurativo,**
- **ad assumere a proprio carico ogni altro onere fiscale che dovesse presentarsi nel corso o alla fine della causa.**

2. La Società non si assume il pagamento di :

- **multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere;**
- **spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'Assicurato nei procedimenti penali (art. 541 Codice di Procedura Penale).**

3. Le operazioni di esecuzione forzata **non vengono ulteriormente garantite nel caso di 2 (due) esiti negativi.**

Art. 51 - Insorgenza del caso assicurativo

1. Ai fini della presente polizza, per insorgenza del caso assicurativo si intende:

- per l'esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali - **il momento del verificarsi del primo evento che ha originato il diritto al risarcimento;**
- per tutte le restanti ipotesi - **il momento in cui l'Assicurato, la Controparte o un Terzo abbia o avrebbe cominciato a violare norme di legge o di contratto;**
- in presenza di più violazioni della stessa natura, per il momento di insorgenza del caso assicurativo si fa riferimento alla data della **prima violazione.**

2. La garanzia assicurativa viene prestata per i casi assicurativi che siano insorti:

- **durante il periodo di validità della polizza**, se si tratta di esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali, di procedimento penale e di ricorsi od opposizioni alle sanzioni amministrative;
- **trascorsi 3 (tre) mesi dalla decorrenza della polizza**, in tutte le restanti ipotesi.

3. La garanzia si estende ai casi assicurativi che siano insorti durante il periodo di validità del contratto e che siano stati denunciati alla Società o ad Arag, nei modi e nei termini dell' Art. 46, entro 12 (dodici) mesi dalla cessazione del contratto stesso.

4. **La garanzia non ha luogo** nei casi insorgenti da contratti che nel momento della stipulazione dell'assicurazione fossero stati già **disdetti** da uno dei contraenti o la cui **rescissione, risoluzione o modificazione** fosse già stata chiesta da uno dei contraenti.

5. Si considerano a tutti gli effetti come **unico caso assicurativo**:

- **vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse;**
- **indagini o rinvii a giudizio a carico di una o più persone assicurate e dovuti al medesimo evento o fatto.**

In tali ipotesi, la garanzia viene prestata a favore di tutti gli assicurati coinvolti, ma **il relativo massimale resta unico** e viene ripartito tra loro, a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati.

Art. 52 - Denuncia del caso assicurativo e libera scelta del Legale

1. L'Assicurato deve **immediatamente denunciare ad Arag** (dandone comunicazione via fax, e-mail o per posta ordinaria) qualsiasi caso assicurativo nel momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza al seguente indirizzo:

ARAG Assicurazioni S.p.A
Ufficio sinistri
Viale delle Nazioni 9 - 37135 Verona
Tel.: 045 – 8290411

Principali riferimenti:

- fax per invio nuove denunce di sinistro: 045.8290557,
- mail per invio nuove denunce di sinistro: denunce@arag.it,
- fax per invio successiva documentazione relativa alla gestione del sinistro 045.8290449.

2. In ogni caso deve fare pervenire ad Arag notizia di ogni atto a lui notificato, **entro 3 (tre) giorni** dalla data della notifica stessa.

3. L'Assicurato ha il diritto di scegliere liberamente il legale cui affidare la tutela dei propri interessi, **iscritto:**

- a) presso il foro ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente per la controversia;
- b) presso l'Albo del Tribunale del proprio luogo di residenza o della sede legale del Contraente.

Nel caso di scelta di cui al punto b) ove sia necessario per il legale incaricato domiciliarsi, ARAG fornisce a quest'ultimo il nominativo del legale domiciliatario e assicura la copertura delle spese di domiciliazione di cui all'Art. 49 - Oggetto dell'a garanzia della Tutela Legale, comma 2.

4. Se l'Assicurato non fornisce tale indicazione, Arag lo invita a scegliere il proprio legale e, nel caso in cui l'Assicurato **non vi provveda, può nominare direttamente il legale, al quale l'Assicurato deve conferire mandato.**

5. L'Assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio legale nel caso di conflitto di interessi con la Società o Arag.

Art. 53 - Fornitura dei mezzi di prova e dei documenti occorrenti alla prestazione della garanzia assicurativa

Se l'Assicurato richiede la copertura assicurativa è **tenuto a:**

- informare immediatamente Arag in modo completo e veritiero di tutti i particolari del caso assicurativo, nonché indicare i mezzi di prova e documenti e, su richiesta, metterli a disposizione;
- **conferire mandato al legale incaricato della tutela dei suoi interessi, nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari.**

Art. 54 - Gestione del caso assicurativo

1. Ricevuta la denuncia del caso assicurativo, Arag si adopera per realizzare un bonario componimento della controversia.

2. Ove ciò non riesca, **se le pretese dell'Assicurato presentino possibilità di successo** ed in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, la pratica viene trasmessa al Legale scelto nei termini dell'Art.52.

3. La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado superiore di procedimento sia civile che penale **se l'impugnazione presenta possibilità di successo.**

4. L'Assicurato **non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza, sia in sede extragiudiziaria che giudiziaria, senza preventiva autorizzazione di Arag.**

5. L'eventuale nomina di Consulenti Tecnici di Parte e di Periti **viene concordata con Arag.**

6. La Società o Arag non è responsabile dell'operato di Legali, Consulenti Tecnici e Periti.

7. **In caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei casi assicurativi tra l'Assicurato e la Società o Arag, la decisione può venire demandata, con facoltà di adire le vie giudiziarie, ad un arbitro che decide secondo equità, designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile.**

Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato.

La Società avverte l'Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.

Art. 55 - Recupero di somme

1. Spettano integralmente all'Assicurato i risarcimenti ottenuti ed in genere le somme recuperate o comunque corrisposte dalla Controparte a titolo di capitale ed interessi.

2. **Spettano, invece, ad Arag che li ha sostenuti o anticipati, gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o concordate transattivamente e/o stragiudizialmente.**

Art. 56 - Estensione territoriale

1. Nell'ipotesi di diritto al risarcimento di danni extracontrattuali da fatti illeciti di terzi nonché di procedimento penale l'assicurazione vale per i casi assicurativi che insorgono **in Europa o negli stati extraeuropei posti nel Bacino del Mare Mediterraneo sempreché il Foro competente, ove procedere, si trovi in questi territori.**

2. In tutte le altre ipotesi la garanzia vale per i casi assicurativi che insorgono e devono essere trattati nella Repubblica Italiana, nella Città Stato del Vaticano e nella Repubblica di San Marino.

Art. 57 – Assicurati

Le garanzie previste all'Art. 49 – Oggetto della garanzia Tutela Legale - vengono prestate a tutela dei diritti del Contraente.

Qualora il Contraente sia una ditta individuale, le garanzie sono operanti anche per il nucleo familiare dell'imprenditore individuale; **qualora il Contraente sia una società di persone, una società cooperativa o una società consortile le garanzie sono operanti anche per il nucleo familiare del soggetto che firma il contratto.**

L'assicurazione opera nei seguenti casi:

- per fatti inerenti all'esercizio dell'attività agricola;
- quale lavoratore dipendente;
- in qualità di conduttore o proprietario di un immobile o parte di esso, adibito a propria abitazione principale e/o all'esercizio dell'attività assicurata.

Sarà esclusa ogni controversia relativa all'esercizio della libera professione da parte di un componente del nucleo familiare assicurato.

Le garanzie di cui all'Art. 58 punti 1. 2. 9. 10. valgono inoltre, in favore dei dipendenti del Contraente, **regolarmente assunti a norma di legge, nell'ambito della attività lavorativa svolta per il Contraente.**

Nel caso di controversie fra Assicurati con la stessa polizza, le garanzie vengono prestate **unicamente a favore del Contraente.**

Art. 58 – Prestazioni garantite

Le garanzie valgono per:

1. l'esercizio di pretese al risarcimento danni a persona e/o a cose subiti per fatti illeciti di terzi compresa la costituzione di parte civile nel procedimento penale a carico di terzi;
2. la difesa in procedimenti penali per delitti colposi o contravvenzioni, compresi i casi di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p. (c.d. patteggiamento), oblazione, remissione di querela, prescrizione, archiviazione, amnistia e indulto. La garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato.
3. le controversie individuali di lavoro con i soggetti iscritti nel Libro Unico del lavoro. **La presente prestazione vale esclusivamente per il Contraente;**
4. le controversie individuali relative al rapporto di lavoro dipendente. A parziale deroga dell'Art. 53 - Esclusioni - lettera b), la garanzia opera, laddove previsto, anche in sede amministrativa (ricorsi al TAR);
5. le controversie con Istituti o Enti Pubblici di Assicurazioni Previdenziali o Sociali per prestazioni vantate dall'Assicurato relativamente alla propria posizione previdenziale/assistenziale;
6. le controversie nascenti da presunte inadempienze contrattuali, proprie o di controparte, **sempreché il valore in lite sia superiore a € 250.** La prestazione opera con il limite di 2 casi all'anno per le sole controversie con i Clienti;
7. le controversie relative a diritti reali;

8. arbitrati, arbitraggi e perizie contrattuali in genere. Sono assicurate anche le spese degli arbitri comunque sopportate dall'Assicurato;
9. le controversie relative a contestazione d'inosservanza degli obblighi ed adempimenti di cui al D.Lgs. n. 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. La garanzia vale per il Contraente qualora rivesta la qualifica di Committente dei lavori e per i suoi addetti in qualità di : Responsabile dei lavori, Coordinatore per la progettazione, Coordinatore per l'esecuzione dei lavori, Legali Rappresentanti, Dirigenti, Preposti, Medico Competente, Responsabili dei Servizi di Prevenzione, Lavoratori Dipendenti.

Le garanzie valgono per:

- la difesa nei procedimenti penali per delitti colposi e/o contravvenzioni;
- la difesa in procedimenti penali per omicidio colposo e/o lesioni personali colpose (artt. 589 – 590 Codice Penale);
- proporre opposizione e/o impugnazione avverso i provvedimenti amministrativi, le sanzioni amministrative non pecuniarie e le sanzioni amministrative pecuniarie di importo determinato in misura non inferiore a € 250,00.

Ad eccezione dei Legali Rappresentanti, gli assicurati sono garantiti se ed in quanto dipendenti del Contraente.

La presente garanzia opera in deroga all'Art. 59 – Esclusioni - lett. b) limitatamente alla materia amministrativa e lett. m) per le controversie relative alla compravendita, permuta di immobili o relative ad interventi di restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione e costruzione ex novo degli edifici comprese le connesse controversie di fornitura e posa in opera di materiali e/o impianti.

10. le controversie relative a contestazione d'inosservanza degli obblighi ed adempimenti di cui al D.Lgs 193/07 Relativo ai controlli in materia di sicurezza alimentare.

Le garanzie valgono per:

- la difesa nei procedimenti penali per delitti colposi e/o contravvenzioni;
- la difesa in procedimenti penali per omicidio colposo e/o lesioni personali colpose (artt. 589 – 590 Codice Penale);
- proporre opposizione e/o impugnazione avverso i provvedimenti amministrativi, le sanzioni amministrative non pecuniarie e le sanzioni amministrative pecuniarie di importo determinato in misura non inferiore a € 250,00.

Ad eccezione dei Legali Rappresentanti, gli assicurati sono garantiti se ed in quanto dipendenti del Contraente.

La presente garanzia opera in parziale deroga all'Art. 59 - Esclusioni - lett. b) per la materia amministrativa.

A parziale deroga dell'Art. 51 - Insorgenza del caso assicurativo , in relazione alle prestazioni 9. e 10. per insorgenza del caso assicurativo si intende:

- il compimento da parte della competente Autorità del primo atto di accertamento ispettivo o di indagine, amministrativo e/o penale;
- il momento in cui l'Assicurato abbia o avrebbe cominciato a violare le norme di legge - nel caso di procedimento penale per omicidio colposo e/o lesioni personali colpose.

La garanzia si estende ai casi assicurativi conseguenti a fatti e/o atti verificatisi durante il periodo di validità del contratto ed insorti nel termine di 12 (dodici) mesi dalla cessazione dei soggetti garantiti dalle funzioni/qualifiche indicate.

Art. 59 – Esclusioni

Le garanzie non sono valide:

- a) per vertenze concernenti il diritto di famiglia, delle successioni e delle donazioni;**
- b) in materia fiscale ed amministrativa;**
- c) per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive;**
- d) per vertenze concernenti diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva, concorrenza sleale, rapporti tra soci, e/o amministratori;**
- e) per il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;**
- f) per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di imbarcazioni o aeromobili;**
- g) per fatti dolosi delle persone assicurate;**
- h) per fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente;**
- i) per fatti relativi a fusioni, modificazioni, trasformazioni societarie e rapporti associativi in genere;**
- l) per contratti di compravendita di immobili**
- m) per le controversie relative alla compravendita, permuta di immobili o relative ad interventi di restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione e costruzione ex novo degli edifici comprese le connesse controversie di fornitura e posa in opera di materiali e/o impianti;**
- q) per le vertenze contrattuali con la Società e/o Arag.**

SEZIONE IV ASSISTENZA

Garanzia base

Art. 60 - Oggetto della garanzia assistenza

Con la garanzia assistenza la Compagnia assicura, tramite l'intervento della centrale operativa, le prestazioni dei servizi assistenza indicate nei punti seguenti.

1. Invio di un idraulico in caso di emergenza

Qualora presso il fabbricato dell'assicurato sia necessario un idraulico per un intervento d'emergenza, la centrale operativa provvede all'invio di un idraulico, tenendo la Compagnia a proprio carico l'uscita e la manodopera fino ad un massimo di euro 150,00 (centocinquanta) per sinistro. Restano comunque a carico dell'assicurato i costi relativi al materiale necessario per la riparazione.

La prestazione è dovuta per i seguenti casi:

- a) allagamento o infiltrazione nel proprio fabbricato o in quello dei vicini provocato da una rottura, un'otturazione, un guasto di tubature fisse dell'impianto idraulico;
- b) mancanza d'acqua che non derivi da interruzione della fornitura da parte dell'ente erogatore;
- c) mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico - sanitari, provocato da otturazione delle tubature di scarico fisse dell'impianto idraulico.

Sono esclusi:

- per i casi a) e b) i sinistri dovuti a guasti e otturazioni di rubinetti o tubature mobili, siano gli stessi collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura (lavatrice, ecc.) o i sinistri dovuti a colpa grave dell'assicurato, nonché i sinistri dovuti a rottura delle tubature esterne dell'edificio;
- per il caso c) la tracimazione dovuta a rigurgito di fogna, otturazione delle tubature mobili dei servizi igienico - sanitari.

2. Interventi di emergenza per danni da acqua

Qualora, a seguito di danni causati da spargimento d'acqua, si renda necessario un intervento di emergenza per il salvataggio o il risanamento del fabbricato e del relativo contenuto, la centrale operativa provvede all'invio di personale specializzato in tecniche di asciugatura, tenendo la Compagnia a proprio carico il costo dell'intervento fino ad un massimo di euro 250,00 (duecentocinquanta) per sinistro.

La prestazione è dovuta per i seguenti casi:

- a) allagamento o infiltrazione in un punto qualsiasi del fabbricato, provocato da una rottura, un'otturazione o un guasto, di tubature fisse dell'impianto idraulico;
- b) mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico - sanitari del fabbricato, provocato da otturazione delle tubature di scarico fisse dell'impianto idraulico.

La prestazione non è dovuta:

- per il caso a), relativamente a sinistri dovuti a guasti e otturazioni di rubinetti o tubature mobili, collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura (lavatrici, etc.), a sinistri dovuti a rottura delle tubature esterne del fabbricato e a sinistri dovuti a colpa grave dell'assicurato;
- per il caso b), relativamente a danni di tracimazione dovuta a rigurgito di fogna o otturazione delle tubature mobili dei servizi igienico - sanitari.

3. Invio di un elettricista in caso di emergenza

Qualora presso il fabbricato dell'assicurato sia necessario un elettricista per mancanza di corrente elettrica in tutti i locali del fabbricato, dovuta a guasti agli interruttori di accensione, agli impianti di distribuzione interna o alle prese di corrente, la centrale operativa provvede all'invio di un elettricista, tenendo la Compagnia a proprio carico l'uscita e la manodopera fino ad un massimo di euro 150,00 (centocinquanta) per sinistro.

Restano comunque a carico dell'assicurato i costi relativi al materiale necessario per la riparazione.

Sono esclusi gli interventi dovuti a:

- **corto circuito provocato da colpa grave dell'assicurato;**
- **interruzione della fornitura elettrica da parte dell'ente erogatore;**
- **guasti al cavo di alimentazione dei locali dell'abitazione a monte del contatore.**

4. Invio di un fabbro in caso di emergenza

Qualora presso il fabbricato dell'assicurato sia necessario un fabbro per un intervento di emergenza, la centrale operativa provvede all'invio di un fabbro, **tenendo la Compagnia a proprio carico l'uscita e la manodopera fino ad un massimo di euro 150,00 (centocinquanta) per sinistro.**

Restano comunque a carico dell'assicurato i costi relativi al materiale necessario per la riparazione.

La prestazione è operante per i seguenti casi:

- smarrimento o rottura delle chiavi, guasto o scasso della serratura che rendano impossibile l'accesso ai locali del fabbricato;
- scasso di fissi ed infissi, a seguito di furto o di tentato furto, quando ne sia compromessa la funzionalità in modo tale da non garantire la sicurezza dei locali del fabbricato.

5. Invio di un artigiano per interventi ordinari

Qualora presso il fabbricato dell'assicurato sia necessario un artigiano, per un intervento di riparazione o di manutenzione dell'impianto idraulico, elettrico o degli infissi, la centrale operativa provvede all'invio dello stesso.

Resta a totale carico dell'assicurato il relativo costo (uscita, manodopera, materiali, ecc.).

6. Invio di un sorvegliante

Qualora a seguito di incendio, esplosione, scoppio, danni causati dall'acqua, atti vandalici, furto o tentato furto che abbiano colpito il fabbricato dell'assicurato, la sicurezza dello stesso sia compromessa, la centrale operativa provvederà, dietro richiesta dell'assicurato, a contattare una Compagnia di vigilanza che invierà una persona per poter garantire la sicurezza del fabbricato dell'assicurato.

La Compagnia terrà a proprio carico le spese fino ad un massimo di 72 ore.

Qualora per ragioni obiettive non fosse possibile reperire una guardia giurata o l'assicurato avesse già contattato un proprio istituto di vigilanza di fiducia, specifiche istruzioni verranno fornite telefonando alla centrale operativa.

7. Invio pezzi di ricambio

Qualora i pezzi di ricambio necessari per effettuare la riparazione dei macchinari non siano reperibili sul posto, la centrale operativa provvede al reperimento dei pezzi di ricambio e al loro invio con il mezzo più rapido, tenuto conto delle norme locali che regolano il trasporto dei pezzi di ricambio, sempre che siano reperibili presso i concessionari ufficiali in Italia.

Le spese di spedizione restano a carico della Compagnia fino ad un massimo di euro 300,00 (trecento) per sinistro, mentre il costo dei pezzi dovrà essere rimborsato dall'assicurato entro 30 giorni dall'invio.

Sono esclusi dalla prestazione i pezzi di ricambio di cui la casa costruttrice ha cessato la fabbricazione o che richiedono l'impiego di mezzi di trasporto eccezionali.

Per poter usufruire della prestazione l'assicurato deve comunicare alla centrale operativa tutti i dati utili ad identificare il pezzo di ricambio necessario (ad esempio: casa costruttrice, tipo, modello, anno di costruzione, ecc.).

La centrale operativa provvederà a comunicare tempestivamente le informazioni necessarie per il ritiro dei pezzi spediti. La centrale operativa non assume responsabilità per eventuali ritardi dovuti alla momentanea irreperibilità dei pezzi richiesti presso i concessionari italiani.

Le seguenti prestazioni / informazioni saranno fornite dal Lunedì al Venerdì, dalle ore 9 alle ore 18, esclusi i festivi infrasettimanali:

8. Consulenza veterinaria

Qualora l'assicurato, nell'impossibilità di contattare il proprio veterinario, necessiti di informazioni e consulenze relative a:

- consigli di primo intervento per ingestione o contatto con sostanze tossiche;
- consigli di primo soccorso per malattie traumatiche, respiratorie, gastroenteriche;
- gestione delle patologie legate alla riproduzione (primi calori, monte non desiderate, metodiche di inseminazione, metodiche di sterilizzazione);
- consigli di primo soccorso durante il parto;
- consigli per malattie dei cuccioli;

telefonando alla centrale operativa potrà ricevere tutte le informazioni e consulenze richieste.

9. Informazioni sugli operatori di settore

Qualora l'assicurato desideri avere informazioni relativamente all'ubicazione di:

- centri di Pronto Soccorso veterinario
- centri medici veterinari
- negozi di/per animali
- pensioni
- allevamenti
- centri di addestramento;

telefonando alla centrale operativa potrà ricevere le informazioni richieste.

10. Informazioni meteorologiche

Qualora l'assicurato desideri avere informazioni meteorologiche, telefonando alla centrale operativa potrà ricevere le informazioni richieste.

11. Informazioni fiscali immobiliari

Qualora l'assicurato desideri avere informazioni fiscali relative a:

Imposte dirette

- IRPEF: le informazioni fiscali immobiliari riguardanti il Quadro relativo ai beni immobili del Modello UNICO
- ICI: le informazioni riguardanti tutte le categorie di imposte relative agli immobili

Imposte indirette

- I.V.A.: le informazioni riguardanti le imposte sul valore aggiunto nell'ambito della compravendita di beni immobili
- INVIM: le informazioni riguardanti l'imposta sull'incremento del valore immobiliare
- Le informazioni fiscali riguardanti le imposte di registro

telefonando alla centrale operativa potrà ricevere le informazioni desiderate.

Verranno fornite tutte le informazioni riguardanti le imposte, con esclusione dei calcoli per ogni caso specifico. Nel caso in cui vengano istituite dallo Stato nuove imposte, la centrale operativa erogherà la prestazione solo a seguito della pubblicazione della normativa ufficiale.

12. Informazioni burocratiche

Qualora l'assicurato desideri avere informazioni burocratiche relative a:

- certificati: cittadinanza, matrimonio, morte, nascita, penale, residenza, stato di famiglia, ecc.;
- documenti personali: carta d'identità, codice fiscale, libretto di lavoro, libretto di pensione, passaporto, patente di guida;
- varie: carta di circolazione, revisione auto, ecc.;
- rilascio e variazioni dei suddetti documenti;

telefonando alla centrale operativa potrà ricevere le informazioni desiderate.

Art. 61 - Esclusioni ed effetti giuridici relativi a tutte le prestazioni

- 1. Ogni prestazione viene fornita fino a tre volte per ciascun tipo, entro il periodo di durata annuale della garanzia.**
- 2. Tutte le prestazioni non sono dovute per sinistri provocati o dipendenti da:**
 - a. guerra, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale o fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;**
 - b. scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo;**
 - c. dolo dell'assicurato, ivi compreso il suicidio o il tentato suicidio;**
 - d. abuso di alcolici o psicofarmaci, nonché dall'uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni.**
- 3. Sono a carico dell'assicurato tutte le spese necessarie al ripristino di parti del fabbricato interessate dall'intervento di assistenza.**
4. Qualora l'assicurato non usufruisca di una o più prestazioni relative al Servizio, la Compagnia non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.
5. La Compagnia non assume responsabilità per danni causati dall'intervento delle Autorità del paese nel quale è prestata l'assistenza o conseguenti ad ogni altra circostanza fortuita ed imprevedibile.
6. Il diritto dell'assicurato nei confronti della Compagnia, si prescrive, ai sensi dell'art. 2952 del cod. civ., nel termine di un anno che decorre dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.
7. Per tutto quanto non è qui espressamente disciplinato si applicano le disposizioni di legge.
- 8. L'assicurato deve prendere contatto con la centrale operativa al verificarsi del sinistro.**
9. Per qualsiasi richiesta di informazione, lamentela, contestazione, l'assicurato può rivolgersi direttamente alla centrale operativa.
- 10. Il contratto è regolato dalla legge italiana. Tutte le controversie relative al contratto sono soggette alla giurisdizione italiana.**

Art. 62 - Delimitazioni territoriali e di uso

La garanzia prestata con la presente polizza si intende operante per il fabbricato o porzione di fabbricato dell'assicurato che deve essere:

- **situato in Italia, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano;**
- **adibito ad espletamento attività agricola.**

Art. 63 - Istruzioni per la richiesta di assistenza

Dovunque si trovi ed in qualsiasi momento, l'assicurato potrà telefonare alla centrale operativa in funzione 24 ore su 24 facente capo al numero verde:



**oppure
015 - 255.95.71 di Biella**

Oppure se non può telefonare può inviare un telegramma a:

**Mapfre Warranty
Strada Trossi, 66
13871 Verrone (Biella)**

In ogni caso dovrà comunicare con precisione:

1. Il tipo di assistenza di cui necessita
2. Nome e Cognome
3. Numero di polizza preceduto dalla sigla CATE
5. Indirizzo del luogo in cui si trova
6. Il recapito telefonico dove la centrale operativa provvederà a richiamarlo nel corso dell'assistenza.

La Compagnia potrà richiedere all'assicurato - e lo stesso è tenuto a fornirla integralmente - ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria per la prestazione dell'assistenza; in ogni caso l'assicurato dovrà inviare gli ORIGINALI (non le fotocopie) dei relativi giustificativi, fatture, ricevute delle spese.

In ogni caso l'intervento dovrà essere richiesto alla centrale operativa che interverrà direttamente o ne dovrà autorizzare esplicitamente l'effettuazione.

RIFERIMENTI DEL CODICE CIVILE

Art. 1892 cod. civ. - Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il contraente ha agito con dolo o con colpa grave.

L'assicuratore decade dal diritto d'impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al contraente di voler esercitare l'impugnazione.

L'assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l'annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata.

Se l'assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza.

Art. 1893 cod. civ. - Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave

Se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l'assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazioni da farsi all'assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza.

Se il sinistro si verifica prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall'assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.

Art. 1894 cod. civ. - Assicurazione in nome o per conto di terzi

Nelle assicurazioni in nome o per conto di terzi, se questi hanno conoscenza dell'inesattezza delle dichiarazioni o delle reticenze relative al rischio, si applicano a favore dell'assicuratore le disposizioni degli articoli 1892 e 1893.

Art. 1897 cod. civ. - Diminuzione del rischio

Se il contraente comunica all'assicuratore mutamenti che producono una diminuzione del rischio tale che, se fosse stata conosciuta al momento della conclusione del contratto, avrebbe portato alla stipulazione di un premio minore, l'assicuratore, a decorrere dalla scadenza del premio o della rata di premio successiva alla comunicazione suddetta, non può esigere che il minor premio, ma ha facoltà di recedere dal contratto entro due mesi dal giorno in cui è stata fatta la comunicazione. La dichiarazione di recesso dal contratto ha effetto dopo un mese.

Art. 1898 cod. civ. - Aggravamento del rischio

Il contraente ha l'obbligo di dare immediato avviso all'assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall'assicuratore al momento della conclusione del contratto, l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato.

L'assicuratore può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all'assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l'avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell'aggravamento del rischio. Il recesso dell'assicuratore ha effetto immediato se l'aggravamento è tale che l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione; ha effetto dopo quindici giorni, se l'aggravamento del rischio è tale che per l'assicurazione sarebbe stato richiesto un premio maggiore.

Spettano all'assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui è comunicata la dichiarazione di recesso.

Se il sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l'efficacia del recesso, l'assicuratore non risponde qualora l'aggravamento del rischio sia tale che egli non avrebbe consentito l'assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto; altrimenti, la somma dovuta è ridotta, tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso.

Art. 1900 cod. civ. - Sinistri cagionati con dolo o con colpa grave dell'assicurato o dei dipendenti

L'assicuratore non è obbligato per i sinistri cagionati da dolo o da colpa grave del contraente, dell'assicurato o del beneficiario, salvo patto contrario per i casi di colpa grave.

L'assicuratore è obbligato per il sinistro cagionato da dolo o da colpa grave delle persone del fatto delle quali l'assicurato deve rispondere.

Egli è obbligato altresì, nonostante patto contrario, per i sinistri conseguenti ad atti del contraente, dell'assicurato o del beneficiario, compiuti per dovere di solidarietà umana o nella tutela degli interesse comuni all'assicuratore.

Art. 1901 cod. civ. - Mancato pagamento del premio

Se il contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l'assicurazione resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui il contraente paga quanto è da lui dovuto.

Se alle scadenze convenute il contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza.

Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto è risolto di diritto se l'assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione; l'assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso ed al rimborso delle spese. La presente norma non si applica alle assicurazioni sulla vita.

Art. 1907 cod. civ. - Assicurazione parziale

Se l'assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva nel tempo del sinistro, l'assicuratore risponde dei danni in proporzione della parte suddetta, a meno che non sia diversamente convenuto.

Art. 1910 cod. civ. - Dichiarazioni inesatte e reticenti con dolo o colpa grave

Se per il medesimo rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi assicuratori, l'assicurato deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore.

Se l'assicurato omette dolosamente di dare l'avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pagare l'indennità.

Nel caso di sinistro, l'assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori a norma dell'art. 1913, indicando a ciascuno il nome degli altri. L'assicurato può chiedere a ciascun assicuratore l'indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente rimosse non superino l'ammontare del danno.

L'assicuratore che ha pagato ha diritto di regresso contro gli altri per la ripartizione proporzionale in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti. Se un assicuratore è insolvente, la sua quota viene ripartita fra gli altri assicuratori.

Art. 1912 cod. civ. - Terremoto, guerra, insurrezioni, tumulti popolari

Salvo patto contrario, l'assicuratore non è obbligato per i danni determinati da movimenti tellurici, da guerra, da insurrezione o da tumulti popolari.

Art. 1913 cod. civ. - Avviso all'assicuratore in caso di sinistro

L'assicurato deve dare avviso del sinistro all'assicuratore o all'agente autorizzato a concludere il contratto, entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'assicurato ne ha avuto conoscenza. Non è necessario l'avviso, se l'assicuratore o l'agente autorizzato alla conclusione del contratto interviene entro il detto termine alle operazioni di salvataggio o di constatazione del sinistro.

Nelle assicurazioni contro la mortalità del bestiame l'avviso, salvo patto contrario, deve essere dato entro 24 ore.

Art. 1914 cod. civ. - Obbligo di salvataggio

L'assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno.

Le spese fatte a questo scopo dall'assicurato sono a carico dell'assicuratore, in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che la cosa aveva nel tempo del sinistro, anche se il loro ammontare, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata, e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che l'assicuratore provi che le spese sono state fatte inconsideratamente.

L'assicurazione risponde dei danni materiali direttamente derivati alle cose assicurate dai mezzi adoperati dall'assicurato per evitare o diminuire i danni del sinistro, salvo che egli provi che tali mezzi sono stati adoperati inconsideratamente.

L'intervento dell'assicuratore per il salvataggio delle cose assicurate e per la loro conservazione non pregiudica i suoi diritti.

L'assicuratore che interviene al salvataggio deve, se richiesto dall'assicurato, anticiparne le spese o concorrere in proporzione del valore assicurato.

Art. 1915 cod. civ. - Inadempimento dell'obbligo di avviso o di salvataggio

L'assicurato che dolosamente non adempie l'obbligo dell'avviso o del salvataggio perde il diritto all'indennità.

Se l'assicurato omette colposamente di adempire tale obbligo, l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto.

Art. 1916 cod. civ. - Diritto di surrogazione dell'assicuratore

L'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili.

Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli affiliati, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell'assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici.

L'assicurato è responsabile verso l'assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali.

Art. 1917 cod. civ. - Assicurazione della responsabilità civile

Nell'assicurazione della responsabilità civile l'assicuratore è obbligato a tenere indenne l'assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell'assicurazione, deve pagare a un terzo, in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto. Sono esclusi i danni derivanti da fatti dolosi.

L'assicuratore ha facoltà, previa comunicazione dall'assicurato, di pagare direttamente al terzo danneggiato l'indennità dovuta, ed è obbligato al pagamento diretto se l'assicurato lo richiede.

Le spese sostenute per resistere all'azione del danneggiato contro l'assicurato sono a carico dell'assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata. Tuttavia, nel caso che sia dovuta al danneggiato una somma superiore al capitale assicurato, le spese giudiziali si ripartiscono tra assicuratore e assicurato in proporzione del rispettivo interesse. L'assicurato convenuto dal danneggiato, può chiamare in causa l'assicuratore.

Art. 2049 cod. civ. - Responsabilità dei padroni dei committenti

I padroni e i committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi nell'esercizio delle incombenze a cui sono adibiti.

Art. 2139 cod. civ. - Scambio di mano d'opera e servizi

Tra piccoli imprenditori agricoli è ammesso lo scambio di mano d'opera o di servizi secondo gli usi.

Art. 2359 cod. civ. - Compagnia controllate e Compagnia collegate

Sono considerate Compagnia controllate:

- 1) le Compagnia in cui un'altra Compagnia, in virtù delle azioni o quote possedute, dispone della maggioranza richiesta per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria;
- 2) le Compagnia con sono sotto l'influenza dominante di un'altra Compagnia in virtù delle azioni o quote da questa possedute o di particolari vincoli contrattuali con essa;
- 3) Le Compagnia controllate da un'altra Compagnia mediante le azioni o quote possedute da Compagnia controllate da questa.

Sono considerate collegate le Compagnia nelle quali si partecipa in misura superiore al decimo del loro capitale, ovvero in misura superiore al ventesimo se si tratta di Compagnia con azioni quotate in borsa.

Art. 2952 cod. civ. - Prescrizione in materia di assicurazione

Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze.

Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in un anno e quelli derivanti dal contratto di riassicurazione in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Nell'assicurazione della responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro l'azione.

La comunicazione all'assicuratore della richiesta del terzo danneggiato o dell'azione da questo proposta sospende il corso della prescrizione finché il credito del danneggiato non sia divenuto liquido ed esigibile oppure il diritto del terzo danneggiato non sia prescritto.

La disposizione del comma precedente si applica all'azione del riassicurato verso il riassicuratore per il pagamento delle indennità.

Sezione Incendio Contenuto

Allegato 01 Azienda agricola Zootecnica

Con la presente appendice si conviene di estendere al Contenuto tutte le garanzie incendio così come da Art. 26 – “Oggetto dell’assicurazione” della suddetta Polizza.

Dette garanzie si intendono prestate nella forma a primo rischio assoluto e fino alla concorrenza del 20% della somma assicurata per il fabbricato e con i seguenti sottolimiti:

Fabbricato	Contenuto	
FABBRICATO TIPO 1	ARREDAMENTO	100%
FABBRICATO TIPO 2	MACCHINE AGRICOLE E ATTREZZATURE	20%
	IMPIANTI FISSI	30%
	SCORTE	20%
	BESTIAME	30%

Le garanzie sono operanti alle seguenti condizioni:

Bestiame : entro i confini dell’azienda agricola assicurata, sottotetto ai fabbricati nonché sui pascoli e sulle strade che ivi conducono e durante i periodi di permanenza stagionale nelle zone di alpeggio.

Per gli animali domestici da cortile fino alla concorrenza di 2.000,00 (duemila).

Macchine agricole: ovunque sia in azione che in rimessa nell’ambito del territorio nazionale compresa la Repubblica di San Marino e lo Stato del Vaticano.

Impianti, Macchinari fissi, Arredamento: sottotetto dei fabbricati assicurati ad eccezione dei serbatoi dei silos ed impianti fissi per natura e destinazione.

Scorte: ovunque nell’ambito dell’azienda agricola. La legna da ardere e gli eventuali imballaggi combustibili sono compresi per un valore non superiore a euro 3.000,00.

Sezione Incendio Contenuto

Allegato 02 Azienda agricola Vitivinicola

Con la presente appendice si conviene di estendere al Contenuto le garanzie incendio tutte così come da Art. 26 "Oggetto dell'assicurazione" della surriferita polizza.

Dette garanzie si intendono prestate nella forma a primo rischio assoluto e fino alla concorrenza del 20% della somma assicurata per il fabbricato e con i seguenti sottolimiti:

Fabbricato	Contenuto	
FABBRICATO TIPO 1	ARREDAMENTO	20 %
	SCORTE	40%
	IMPIANTI FISSI	40%
FABBRICATO TIPO 2	MACCHINE AGRICOLE E ATTREZZATURE	65%
	SCORTE	35%

Le garanzie sono operanti alle seguenti condizioni:

Macchine agricole: ovunque sia in azione che in rimessa nell'ambito del territorio nazionale compresa la Repubblica di San Marino e lo Stato del Vaticano.

Impianti, Macchinari fissi, Arredamento: sottotetto dei fabbricati assicurati ad eccezione dei serbatoi dei silos ed impianti fissi per natura e destinazione.

Scorte: ovunque nell'ambito dell'azienda agricola. La legna da ardere e gli eventuali imballaggi combustibili sono compresi per un valore non superiore a euro 3.000,00

Sezione Incendio Contenuto

Allegato 03 Azienda agricola Ortofrutticola

con la presente appendice si conviene di estendere al Contenuto le garanzie incendio tutte così come da Art. 26 - "Oggetto dell'assicurazione" della surriferita polizza.

Dette garanzie si intendono prestate nella forma a primo rischio assoluto e fino alla concorrenza del 20% della somma assicurata per il fabbricato e con i seguenti sottolimiti:

Fabbricato	Contenuto	
FABBRICATO TIPO 1	ARREDAMENTO	100%
FABBRICATO TIPO 2	MACCHINE AGRICOLE E ATTREZZATURE	35 %
	IMPIANTI FISSI	30 %
	SCORTE	35 %

Le garanzie sono operanti alle seguenti condizioni:

Macchine agricole: ovunque sia in azione che in rimessa nell'ambito del territorio nazionale compresa la Repubblica di San Marino e lo Stato del Vaticano.

Impianti, Macchinari fissi, Arredamento: sottotetto dei fabbricati assicurati ad eccezione dei serbatoi dei silos ed impianti fissi per natura e destinazione

Scorte: ovunque nell'ambito dell'azienda agricola. La legna da ardere e gli eventuali imballaggi combustibili sono compresi per un valore non superiore a euro 3.000,00

Sezione Incendio Contenuto
Allegato 04 Azienda agricola Zootecnica con Foraggio

con la presente appendice si conviene di estendere al Contenuto le garanzie incendio tutte così come da Art. 26 - "Oggetto dell'assicurazione" della surriferita polizza.

Dette garanzie si intendono prestate nella forma a primo rischio assoluto e fino alla concorrenza del 20% della somma assicurata per il fabbricato e con i seguenti sottolimiti:

Fabbricato	Contenuto	
FABBRICATO TIPO 1	ARREDAMENTO	100%
FABBRICATO TIPO 2	MACCHINE AGRICOLE E ATTREZZATURE	20%
	IMPIANTI FISSI	30%
	SCORTE	20%
	BESTIAME	30%
FABBRICATO TIPO 3	MACCHINE AGRICOLE E ATTREZZATURE	15%
	IMPIANTI FISSI	30%
	SCORTE	10%
	BESTIAME	30%
	FORAGGIO	15% con il massimo di euro

20.000,00 per sinistro e annualità assicurativa.

L'assicurazione per il foraggio copre i danni materiali e diretti relativi al foraggio, nell'ambito dell'azienda agricola compresi quelli da fermentazione e conseguente autocombustione.

Sono comprese inoltre le spese che l'assicurato sostenga per provvedere allo smassamento dei cumuli colpiti da fermentazione anormale al fine di limitare tale fermentazione e la conseguente autocombustione con il limite del 20% del valore assicurato.

Agli effetti della presente clausola, per "cumulo" si intende l'insieme di enti posti all'aperto e separati tra di loro da spazio vuoto inferiore a 20 m oppure posti sottotetto di uno stesso fabbricato (o di più fabbricati comunicanti) in locali non separati tra di loro da muro pieno o da porta morta distanti fra loro meno di 10 m.

I danni da fermentazione e conseguente autocombustione verranno indennizzati sotto deduzione di uno scoperto del 10% con il minimo di euro 200,00 che rimarranno sempre a carico dell'assicurato.

Le garanzie sono operanti alle seguenti condizioni:

Bestiame : entro i confini dell'azienda agricola assicurata, sottotetto ai fabbricati assicurati nonché sui pascoli e sulle strade che ivi conducono e durante i periodi di permanenza stagionale nelle zone di alpeggio.

Per gli animali domestici da cortile fino alla concorrenza di 2.000,00 (duemila).

Macchine agricole: ovunque sia in azione che in rimessa nell'ambito del territorio nazionale compresa la Repubblica di San Marino e lo Stato del Vaticano.

Impianti, Macchinari fissi, Arredamento: sottotetto dei fabbricati assicurati ad eccezione dei serbatoi dei silos ed impianti fissi per natura e destinazione

Scorte: ovunque nell'ambito dell'azienda agricola. La legna da ardere e gli eventuali imballaggi combustibili sono compresi per un valore non superiore a euro 3.000,00

Foraggio : sottotetto ai fabbricati assicurati

Allegato 05 - Tariffa

INCENDIO FABBRICATO E CONTENUTO

Somma Assicurata al mq per il Fabbricato:

TIPOLOGIA	DESCRIZIONE	SOMMA ASSICURATA
1	Abitazione (anche con rimessa per autoveicoli)	€ 1200,00 mq
1	Cantina e Ufficio	€ 1080,00 mq
1	Silos, Vasche di convoglio	€ 240,00 mq
2	Magazzini	€ 600,00 mq
2	Rimesse attrezzature e macchine agricole	€ 600,00 mq
2	Porticati, Barchesse	€ 540,00 mq
2	Stalla, Scuderie	€ 780,00 mq
2	Porcilaia	€ 840,00 mq
3	Stalle con foraggio	€ 780,00 mq
3	Fienili	€ 300,00 mq
3	Molini, Frantoi, Pile da riso	€ 840,00 mq
3	Essicatoi (escluso tabacco)	€ 420,00 mq
3	Cabine e elettriche e di pompaggio	€ 240,00 mq

Tassi assicurativi Incendio ‰

Copertura	Tipo Fabbricato	Vitivinicola	Ortofrutticola	Zootecnica	Zootecnica con Foraggio
Incendio Fabbricato	1	1,89	1,89	1,89	1,89
	2	2,47	2,47	2,47	2,47
	3	---	---	---	3,29
Incendio Fabbricato +	1	3,23	3,41	3,52	3,58
	2	3,69	3,86	3,97	4,02
Incendio Contenuto	3	---	---	---	4,91

RESPONSABILITA' CIVILE

Superficie aziendale Azienda polivalente	Premio Lordo annuale
Fino a 5 ha	€ 320,00
dai 5,01 ha a 25ha	€ 490,00
dai 25,01 ha a 40 ha	€ 620,00
dai 40,01 ha a 60 ha	€ 790,00
dai i 60,01 ha a 100ha	€ 1.100,00

Se:

- Azienda **ZOOTECNICA** il premio si **intende aumentato del 10%** (su imponibile)

Se l'Assicurato è:

- **L’AFFITTUARIO** (al 100%) **sconto del 15%** del premio imponibile
- **PROPRIETARIO NON CONDUTTORE** (al 100%) **sconto del 30%** del premio imponibile
TUTELA LEGALE

Fino a 15 ha: **€ 155,00** lordo annuale e fisso
Per ogni ha in più: **€ 1,90** per ogni ettaro in più

ASSISTENZA

€ 6,12 lordo annuale e fisso